



Magistrati Avvocati Giuriste Europee Donne



EDUCAZIONE E GIUSTIZIA

Convegno del 4 ottobre 2013 – Palazzo di Giustizia di Torino – AULA MAGNA

ATTI del CONVEGNO

L'Associazione a vocazione europea, MAGED, rilevando che la giustizia è un patrimonio comune cui devono tendere tutte le donne operatrici in questo delicato settore, propone un modello di collaborazione e confronto produttivo di idee per donne magistrati, anche onorarie, avvocati e giuriste, superando i fronti talora contrapposti, per ottenere quella che è essenza e finalità comune nelle rispettive funzioni ed attività: una giustizia sostanziale ed il progresso democratico della società, attraverso l'alfabetizzazione alla giustizia di tutti coloro che ritengono di essere discriminati nell'attuazione dei propri diritti all'uguaglianza di trattamento, rendendoli altresì consapevoli dei doveri correlati ai singoli diritti, in un processo di responsabilizzazione finalizzato al progresso sociale.

PRESENTAZIONE del CONVEGNO

Fernanda Cervetti – Magistrato-

Presidente M.A.G.E.D.

Membro dell' International Association Women Judges

Giustizia ed educazione sono due termini inscindibili e strettamente correlati fra loro. Non può esistere giustizia in una società che non cura adeguatamente, fin dalla più tenera età, l'educazione dei consociati. Infatti, questa è la base per ottenere quella che si può definire “una giustizia giusta”, dove i singoli si sentono da un lato protetti dalle istituzioni, dall'altro sono consapevoli che, ad ogni diritto, corrisponde un dovere e che, del pari, ogni diritto proprio trova il limite nel diritto altrui. Occorre quindi ottenere una società in cui siano eliminate le discriminazioni e le prevaricazioni di qualsiasi genere e provenienza.

Il Convegno del 4 ottobre 2013 “Educazione e Giustizia” intende esaminare e far riflettere sui tre ambienti fondamentali in cui la crescita della persona può trovare gli stimoli positivi o negativi che determineranno il loro futuro comportamento.

Il rispetto delle regole e l'assunzione di responsabilità sul proprio comportamento sono fondamentali per imparare la convivenza sociale, base di una società civile.

Il primo ambiente è la famiglia, in cui il centro di interesse è il bambino, che deve crescere in modo armonico e sereno, recependo gli atteggiamenti positivi dei familiari per farli propri.

Per questo motivo, occorre interrogarsi sui traumi infantili derivanti da famiglie problematiche o da affidamenti anche giudiziali che, per la loro gestione non ottimale o provvisoria, possono turbare lo sviluppo armonico della personalità del bambino. La decisione di allontanare un bimbo dagli affetti di un intero nucleo familiare deve quindi consigliare estrema prudenza ed un'analisi psicologica da affidare a periti esperti.

Sempre in ambito familiare, deve essere dato l'esempio di solidarietà e di rispetto dell'altruità, attraverso un comportamento corretto verso la collettività e lo Stato, che si traduce anche nel non accettare o condividere, sul lavoro, situazioni discriminanti.

Il secondo momento essenziale, per raggiungere gli obiettivi della giustizia, si può trovare nella scuola, ove sono essenziali atteggiamenti responsabili e positivi degli educatori, quali esempi per i giovani.

Questi, a loro volta, dovranno imparare il rispetto delle regole, fra cui essenziale comprendere che la prevaricazione non paga ed è un segno di debolezza. L'accettazione della diversità di genere è fra gli obiettivi fondamentali dell'educazione, in quanto porterà ad un futuro comportamento corretto nei confronti con gli altri membri della società, siano questi familiari o compagni di lavoro.

Riconoscere la pari dignità degli altri è il punto di partenza per ottenere una vera giustizia e la sinergia fra famiglia e scuola deve indirizzarsi a formare individui consapevoli che il proprio diritto è limitato da quello degli altri.

Terzo ambiente, dove giustizia ed educazione devono incontrarsi, per far crescere armonicamente i singoli in una società civile, è il lavoro. Riconosciuto come degenerazione dei rapporti sociali il mobbing, occorre porre in essere rimedi efficaci per evitarne le forme striscianti e subdole che possono indurre riflessi negativi anche sulla vita familiare e sulla salute dei singoli individui

In questo panorama di questioni, si pone il Convegno, per fare delle domande su cui riflettere, per dare a sé stessi le risposte circa la propria posizione positiva o negativa nella società, cercando di migliorare sé stessi a profitto dell'intera collettività.

Introduzione del Convegno “Educazione e giustizia”

del

Vice Presidente del C.S.M. On. Avv. Michele Vietti

Sono lieto di portare il saluto mio e del Consiglio Superiore a questo convegno, organizzato dall'Associazione Magistrati, Avvocati, Giuriste Europee Donne, con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, dell'Ordine dei dottori commercialisti e dei diversi enti locali, che hanno sostenuto questa, certamente proficua, iniziativa di dibattito culturale.

Il tema “Educazione e Giustizia” raccorda in sé alcune delle problematiche di maggiore rilevanza ed insieme

di più spiccata criticità dei tempi attuali; basta anche solo scorrere i titoli degli interventi del programma odierno, per rendersi conto, della varietà e dell'importanza degli argomenti: la parità di genere, le discriminazioni, la violenza verso i più deboli, la famiglia e la scuola.

Il tema dell'identità, lo sottolineo proprio in apertura, credo sia non solo il fil rouge che connette intimamente tutte queste problematiche, ma anche la loro chiave di lettura.

Sono convinto, infatti, che le dinamiche conflittuali tra soggetti o tra generi derivino essenzialmente da un'anomala percezione dell'identità di sé, cioè del modo con cui ciascuno si percepisce in rapporto con l'altro sesso, all'interno della famiglia, nella scuola, o nel contesto sociale in cui si trova a vivere o ad operare.

La stessa questione femminile è, in ultima analisi, un tema identitario, la cui evoluzione storica denuncia il controverso ed instabile equilibrio tra eguaglianza e diseguaglianza, tra regole uniformi e diritto diseguale, il tutto proprio come conseguenza della mutevolezza e della complessità dell'identità di genere.

Data la sede ed il parterre, porterò come esempio paradigmatico proprio la magistratura.

L'ingresso delle donne in magistratura, del quale celebriamo quest'anno il cinquantenario, e lo ricordo anche in omaggio a tutte le giuriste presenti, è un evento emblematico della ritenuta affermazione di un principio di eguaglianza formale ed assoluta tra i due sessi. Non possiamo però dimenticare che all'epoca la donna si percepiva come uguale all'uomo, e anzi ambiva ad esserlo, cercando di omologarsi all'unico modello ritenuto emulabile.

Solo nel momento in cui si è venuta esprimendo, culturalmente e socialmente, un'identità sessuale di genere differenziata, è nata l'autonoma categoria del "lavoro femminile". Tuttavia, la prima percezione che le donne hanno avuto di loro stesse è stata alla stregua di una "posta negativa" del sistema, cioè come un peso da addossare, un pedaggio che altri avrebbe dovuto sostenere.

Ciò è tanto vero che per un lungo periodo l'attività normativa si è tradotta in un diritto diseguale di tipo compensativo, ritenuto lo strumento indispensabile per controbilanciare le disparità tra lavoratori e lavoratrici.

Dagli anni '90 è iniziata una nuova stagione regolativa, quella delle azioni positive, contrassegnate da interventi costruttivi di valorizzazione della componente rosa.

Oggi la donna si avverte come risorsa essenziale del sistema e, dunque, la sfida che pone è quella della propria ascesa verso i centri decisionali e le posizioni di vertice.

La maturazione della identità sembra avere reso maturi i tempi per soluzioni di normale competitività, dove il parametro valutativo è tarato su un modello più ricco e completo di professionista, che assomma in sé il meglio dei valori dei due generi.

È l'identità stessa del magistrato ad essere arricchita e modernizzata, in un senso inclusivo delle differenze che vanno laicamente valorizzate.

La questione non è più del genere femminile, ma di formazione di una nuova identità categoriale, unitaria e condivisa.

I tratti salienti della storia della donna in magistratura sono utili per porre in evidenza l'essenzialità e la crucialità dell'elemento identitario, motore della gran parte delle dinamiche relazionali e sociali.

Ora, a nessuno può sfuggire quanto la crescente complessità della società moderna renda la definizione della identità individuale una sfida sempre più articolata. L'elevata differenziazione del modus vivendi nei contesti di vita comune e la crescente relativizzazione dei valori sociali, aspetti che caratterizzano l'epoca contemporanea, incidono in modo destabilizzante sulla formazione della personalità e della coscienza morale dei singoli. Le nuove generazioni appaiono disorientate, a fronte dei numerosi stimoli e modelli valoriali provenienti da agenti differenti, talvolta persino divergenti; impoveriti negli ideali e confusi nell'adozione di regole e, quindi, poco inclini all'assunzione di responsabilità individuali e collettive, i giovani possono ritrovarsi privi di un solido e sano senso della propria identità, individuale, sessuale, familiare, civica.

I fenomeni del bullismo, dell'omofobia, della discriminazione sono i tristi corollari della debacle culturale dei giorni nostri.

Spicca, dunque, nel ragionamento un dato certo, da cui non si può onestamente prescindere: formare e costruire l'identità è un, anzi il, compito primario, come tale assolutamente irrinunciabile.

Si coglie il ruolo imprescindibile dell'educazione, nei luoghi essenziali e tipici di sviluppo della persona: la famiglia e la scuola.

La famiglia, pur se sfaldata nel suo archetipo tradizionale dalla crisi dei nostri tempi, rimane comunque uno dei puntelli di tenuta del tessuto sociale, un vero ammortizzatore, l'unica soluzione percorribile rispetto alla disgregazione dell'individuo e delle sue relazioni.

Parimenti va ribadita l'essenzialità del contributo fornito alla formazione dalle strutture scolastiche, nel perimetro di una fertile interazione di contesto ed attraverso un impegno di insegnamento continuo, non solo teorico, ma diretto e concreto.

Sul piano educativo chi gestisce l'autorità dovrebbe farlo non come esercizio di un potere, ma con quella autorevolezza che matura sul campo, attraverso la coerenza personale, la testimonianza semplice e silenziosa, l'umiltà e la responsabilità profonda del servizio reso.

Nella difficile opera di cesello di quel caposaldo che è l'equilibrio identitario non credo sia proficuo azzerare, rimuovendolo, il senso positivo della differenza.

Mi sento, sul punto, di condividere profondamente le riflessioni che il Cardinale Angelo Bagnasco, qualche settimana fa, esprimeva, proprio qui a Torino, in occasione della Settimana Sociale dei cattolici Italiani. In particolare, ricordo il passo in cui si chiariva che “una riflessione seria e rigorosa, che sia improntata non a una teoria dell'equivalenza ma alla ricchezza insostituibile della differenza, è dunque oggi quanto mai opportuna e necessaria”, ribadendosi peraltro che la persona stessa non è un risultato mutevole della storia, ma è davvero “un dato oggettivo e imprescindibile da cui partire e da tenere come criterio che guida lo sviluppo personale e sociale”.

Lo scenario che si apre è dunque di forte stimolo per tutti noi.

Il ruolo della Giustizia.

Da convinto cultore della legalità, ci tengo ad aggiungere che, nel percorso di maturazione dell'identità deve trovare congruo spazio anche il processo interiore di «socializzazione normativa», alla base della formazione di ogni buon cittadino e che comporta la trasmissione e l'acquisizione consapevole, in capo alle nuove generazioni, dei valori di cittadinanza e delle norme del sistema sociale¹.

Anche il Presidente Napolitano ha più volte ricordato la necessità di studiare la Costituzione nelle scuole, per offrire ai giovani "un quadro di valori indispensabile a costruire il loro futuro di cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri".

¹ Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ribadito in occasione del 60° anniversario della costituzione italiana l'importanza di “insegnare, studiare e analizzare nelle scuole il dettato costituzionale per offrire ai giovani un quadro di riferimento indispensabile a costruire il loro futuro di cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri”. Non è un caso del resto che “Cittadinanza e Costituzione” è il nuovo insegnamento introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado con la legge n. 169 del 30.10.2008

In questo processo graduale, la famiglia e la scuola devono dunque sentirsi responsabili della proposta e della legittimazione di modelli, stili di vita e comportamenti di valore positivo ed in linea con gli standard di legalità.

Riconosciamo, peraltro, che questa è la strada maestra anche per implementare un modello veramente civile e moderno di convivenza tra individui, in un contesto sociale caratterizzato ormai da provenienze, storie, tradizioni e culture diverse, e quindi bisognoso di dare significati nuovi alla socialità ed elaborare percorsi che costruiscano contemporaneamente identità personale e solidarietà collettiva, sana competizione e collaborazione.

Spero, dunque, che le nostre scuole sempre più ambiscano ad essere luoghi privilegiati di rispetto dei diritti umani, di pratica della democrazia, di apprendimento delle diversità e della ricchezza delle identità culturali, per formare cittadini responsabili e solidali, anche in un'ottica di serio rispetto e valorizzazione delle differenze di genere, dato obiettivo di partenza insopprimibile.

Perché questa altissima responsabilità e gravosa funzione educativa e formativa possa davvero essere assolta, non vi è dubbio che lo Stato debba supportare, con ogni opportuno intervento, le due primarie cellule sociali, famiglia e scuola, favorendo funditus e con perseveranza l'arricchimento assiologico delle coscienze, cioè una vera cultura della formazione.

In questa direzione, si apprezza certo la continua attenzione prestata dal legislatore a fenomeni devastanti, quali la violenza di genere, come ci testimonia anche il recente decreto legge n. 93/2013, ma è anche vero che la risposta solo punitiva e repressiva rischia di garantire, solo in modo parziale e riduttivo, istanze contingenti di sicurezza sociale e di sanzione, ma non bonifica il sostrato reale a monte, quello che veramente ingenera le spirali criminali.

La creazione di un humus culturale per un rinnovamento che ambisca ad essere effettivo e fecondo sarà dunque, con una sinergia di apporti e competenze, l'oggetto della nostra sfida e il perno di stabilità del sistema.

Nelle linee tratteggiate, gli approfondimenti dell'incontro di oggi saranno certamente un utile viatico per una riflessione che affondi le proprie radici nella nostra cultura e nel nostro comune sentire, prima ancora che nel diritto.

E' con questa fiducia, con questa certezza che auguro a tutti voi una proficua e costruttiva giornata di lavoro.

I giovani: entrare utilmente nella struttura economica e sociale

Crisi economica, giovani ed educazione

Fernanda Cervetti – Magistrato

L'attuazione di un welfare generoso ha reso necessario imporre pesanti tasse e oneri. Questo comporta una notevole difficoltà, in tempo di crisi economica, nel creare nuovi posti di lavoro ed opportunità per i giovani. La mancanza di adeguata educazione rende difficile, per chi inizia la propria carriera lavorativa, trovare un'attività. Questo comporta ripercussioni non solo attuali, ma anche per le future generazioni. Il progressivo invecchiamento della popolazione rende necessario accrescere le domande di lavoro, per rendere sostenibile il peso degli oneri che lo Stato impone per poter attuare la propria politica economica e sociale. La mancanza di posti di lavoro si ripercuote pesantemente sulla famiglia, in quanto le nuove generazioni tendono a non crearsi un'autonomia effettiva, a vivere a lungo in famiglia, in tal modo impoverendo il budget familiare. La creazione di nuovi nuclei familiari comporta una maggiore propensione ad avere figli, forza lavorativa futura, necessaria per la crescita economica.

Gli economisti hanno valutato come sia cresciuta la richiesta non soddisfatta di attività lavorativa, non solo nei paesi più poveri, ma anche in quelli ritenuti più ricchi. Questo danneggia le dinamiche economiche, comporta una stagnazione che ha dei riflessi importanti anche sulla giustizia sociale. È stato accertato che, sistematicamente, durante le recessioni economiche, i giovani risentono maggiormente della crisi.

La globalizzazione comporta che la mancanza di lavoro, ai diversi livelli culturali, si ripercuote pesantemente ed in modo indifferenziato su tutti gli Stati. Le migrazioni di massa, dovute alle guerre ed alla mancanza di risorse economiche nei propri paesi d'origine, si abbatte pesantemente sulle nazioni europee e sull'Italia in particolare.

Non si tratta solo di soggetti alla ricerca di un lavoro, ma di individui privi di educazione, e quindi culturalmente emarginati in modo tale, da non poter ottenere un'attività lavorativa specializzata, come è attualmente richiesto dalle crescenti tecnologie. Il peso sociale di tali migrazioni viene ad aggravare ulteriormente la necessità di introiti da parte dello Stato.

Il primo problema che si pone è la divaricazione progressiva del gap fra la risorsa lavorativa offerta dei giovani e la richiesta di professionalità da parte dell'industria e dell'impresa. Spesso l'offerta di lavoro rimane priva di candidati, che abbiano le corrette abilità richieste.

La più ovvia ragione di questo gap è la povera educazione di base. Per questo motivo le economie più avanzate devono aiutare i giovani ad ottenere, attraverso il percorso scolastico, una maggiore educazione specialistica, adeguata alle richieste del mercato.

Esiste quindi una stretta relazione fra educazione e lavoro. In Francia, numerose scuole secondarie consentono agli studenti una reale esperienza di lavoro. Anche le università dell'Africa del Nord sono focalizzate nel preparare i propri studenti attraverso stages tecnici.

Un soggetto privo di lavoro in Marocco, ma con educazione di livello superiore, secondo gli studi economici effettuati, ha cinque volte maggiore possibilità di trovare un lavoro rispetto a chi ha solo un'educazione primaria.

La crisi economica ha un altro effetto negativo, direttamente ricollegabile con la difficile ricerca positiva di impiego per i giovani. Le aziende e le società hanno maggiori difficoltà ad investire in training rivolti alle nuove forze lavorative, neo assunte.

In Italia dovrebbe essere quindi incentivata la sponsorizzazione delle scuole da parte delle grosse imprese, come già accade per l' IBM in USA, la McDonald's, la Rolls-Royce, l' IT Infosys in India e in Kuwait dove gli studenti utilizzano metà del proprio tempo al lavoro ed il resto al college.

Occorre aggiungere che la tecnologia può portare nuove soluzioni meno costose, in relazione all'alto costo dell'educazione, in quanto i giovani possono essere indirizzati ad ottenere esperienze virtuali di lavoro con idonei programmi da utilizzare attraverso il computer. La McDonalds utilizza videogiochi competitivi, per insegnare la programmazione.

Inoltre la tecnologia rende più facile dar lavoro a chi vive in aree prive di proprie risorse lavorative.

Quello che deve essere evitato, di fronte alla mancanza di lavoro per i giovani, è l'inattività: devono essere spinti ad accrescere la propria educazione attraverso corsi di qualificazione e training. La categoria degli “scoraggiati” , di coloro che sono disponibili a lavorare, sebbene cerchino non attivamente un lavoro oppure non lo cerchino affatto, deve essere eliminata. Il fatto che i giovani siano economicamente inattivi ha forti ripercussioni sull'economia reale dello Stato.

Un discorso a parte, per la propria gravità, dovrebbe essere fatto per la mancanza di lavoro per le donne. In tempi di crisi economica, su di loro si accentra ancor di più la difficoltà di ottenere un'attività adeguata alle proprie capacità.

Un elemento nuovo, che si è inserito, in questi anni di crisi economica in relazione alla forza lavoro dei giovani, è il sempre maggior ricorso, a lavori informali o intermittenti. I contratti a tempo, che apparivano poter fornire una specie di ponte ideale tra la mancanza di impiego e il raggiungimento del posto di lavoro fisso, non ha raggiunto l'obiettivo richiesto.

Infatti, la reiterazione di contratti a termine crea instabilità e non raggiunge l'obiettivo di consentire una maggiore professionalità per i giovani. Questo contribuisce molto poco ad un aumento della produttività economica ed alla crescita del Paese.

Nel caso di recessione, sono i giovani ad essere licenziati per primi, con questo privando l'azienda non solo di forza lavoro nuove, ma di idee innovative che,

specialmente i giovani, appaiono portati ad perseguire. Secondo gli studi più recenti il numero di giovani fuori dal lavoro dal 2007 ad oggi è triplicato.

Un effetto negativo, che deriva dalla mancanza di lavoro, è l'aumento della criminalità violenta e dei traffici illeciti, considerato che i giovani, senza adeguata educazione, in una società dove vengono tempestati da messaggi mediatici e pubblicitari, che inneggiano al consumismo, e trovano esempi negativi nei facili guadagni di taluno, sono portati a dimenticare i valori etici e morali che sono alla base di una civile convivenza. Questo comporta la necessità di una risposta massiccia della giustizia, per scongiurare conflitti di classe, di fronte al divaricarsi della società in un gruppo di super ricchi ed in una base povera, cancellando il ceto medio, che è l'asse portante dell'economia, quantomeno in Italia.

È quindi necessaria una riforma del mercato del lavoro che, pur tenendo conto delle giuste richieste di coloro che hanno già svolto una prolungata attività lavorativa, offra ai giovani la concreta possibilità di un lavoro stabile, per potersi creare una famiglia autonoma, allontanando il peso della disoccupazione dalle future generazioni. In questo, un elemento essenziale è l'educazione non solo al lavoro, ma ad una corretta interpretazione dei rapporti fra le persone, allontanando le prevaricazioni che, creando ingiustizia, portano ad uno scorretto approccio interpersonale.

Condannare le popolazioni giovani in uno stretto angolo di emarginazione è il segno di una miopia politica ed economica, che può avere effetti devastanti nel futuro. Per questo motivo, devono essere incentivate, anche dal Governo, le assunzioni dei giovani, anche attraverso il cospicuo stanziamento di fondi, per accrescere la loro professionalità con corsi, training e stages specifici.

Un mercato del lavoro rigido non favorisce l'inserimento dei giovani; devono essere piuttosto posti in essere piani personalizzati di lavoro, per indirizzare verso quelle professioni che sono più richieste e per le quali è più difficile trovare, per le aziende ed imprese, il lavoratore richiesto.

Potrebbe essere interessante prevedere l'affiancamento di un giovane ad un lavoratore anziano, in attesa del pensionamento, per poter avere un passaggio immediato e utile delle conoscenze, nella prospettiva dell'assunzione.

Un altro elemento essenziale è favorire l'imprenditorialità giovanile, che può contare sulla capacità dei giovani di attuare nuove idee innovative, attraverso le nuove tecnologie in via di sviluppo.

Il problema attuale dell'educazione non è tanto il numero di anni di studio, quanto il loro contenuto. Si deve espandere lo studio della scienza e della tecnologia, per eliminare il gap tra il mondo dell'educazione ed il mondo del lavoro. Per questo occorre incentivare, come detto, più strette relazioni fra le aziende e la scuola.

Deve quindi essere reso interessante, per le aziende, investire nei giovani e nella loro educazione, prima ancora che nel loro apporto lavorativo.

Questa, quindi, è la sfida che deve essere vinta, per una reale rivoluzione del lavoro, che porti alla risoluzione del problema della mancanza di impiego per i giovani, che avrà come effetto il superamento della crisi economica, dando una speranza alle generazioni future. I giovani devono diventare i veri protagonisti di un nuovo modello di sviluppo compatibile e sostenibile.

Possiamo ricordare alcuni dati statistici di rilievo. Com'è stato ricordato all'Assemblea dell'Unioncamere del giugno 2013, il valore aggiunto prodotto dagli oltre 3,8 milioni di giovani occupati, nel settore manifatturiero in Italia, è pari al 17,2% del totale e una parte significativa del valore aggiunto dei giovani proviene dalle imprese di under 35. Ci sono altre 100 mila imprese che potrebbero nascere per iniziativa giovanile che attendono solo l'occasione per mettersi sul mercato.

Al Mezzogiorno va il primato della maggiore incidenza della ricchezza prodotta dalle giovani generazioni a livello di macro ripartizione (18%). Tra le Regioni, spicca la Puglia, in vetta alla classifica in termini di valore aggiunto prodotto dalla componente giovanile sul totale regionale (21,3%), quindi il Trentino Alto Adige (20,4%),

l'Umbria (17,9%), la Calabria (17,8%), il Veneto (17,7%) e la Lombardia (17,5%). A contribuire maggiormente alla formazione della ricchezza prodotta dai giovani è la componente dei lavoratori dipendenti, cui si deve il 71% del valore aggiunto contro il 29% derivante da quella indipendente. Quest'ultima è particolarmente consistente nel Mezzogiorno (33,6%), con valori massimi in Calabria (40%) e Molise (38,1%), quindi Toscana (34,5%), Campania (34,4%) e Sicilia (34,3%).

Una porzione cospicua degli under 35 ha deciso di creare da sé il lavoro, aprendo un'impresa. Occorre tuttavia incentivare la reattività ed il coraggio di fare impresa dei giovani, spinti dalla voglia di cogliere un'opportunità di business, valorizzando le proprie capacità e competenze, sviluppando strategie innovative di prodotto e di processo .

Lo stesso bacino di disoccupati giovani fornisce un vero e proprio 'esercito di riserva' di potenziali neo-imprenditori, che potrebbero essere avviati all'autoimpiego tramite strumenti di finanza dedicata (venture capital, microcredito, crowd funding per le iniziative più piccole) e opportuni percorsi di crescita e formazione nel campo, ad esempio, della cultura manageriale, delle competenze sull'impresa e sul lavoro, dell'apprendimento e applicazione delle tecnologie (anche in chiave green), dell'internazionalizzazione.

Le cifre che emergono dalle elaborazioni di Unioncamere, circa l'indagine Istat sulle forze lavoro, evidenziano che oltre 13mila giovani tra 18 e i 34 anni alla ricerca di lavoro vorrebbe avviare un'attività in proprio. A questi si aggiungono le 368mila unità che non hanno preferenze tra lavorare alle dipendenze e in proprio. Se almeno un quarto di queste persone venisse avviato al 'fare' impresa, si arriverebbe a un bacino potenziale di nuova imprenditorialità giovanile di poco oltre 105mila unità.

All'interno dell'universo delle imprese degli under 35, quelle a conduzione femminile appaiono particolarmente diffuse. Le imprese di giovani donne

rappresentano, infatti il 27,8% del totale delle imprese guidate da under 35, mentre le imprese “rosa” nel loro complesso incidono sul totale delle attività registrate alle Camere di commercio per il 23,5%. Pari a circa 188mila unità, le imprese di giovani donne incidono per il 12,8% sul totale delle imprese “rosa” e risultano particolarmente diffuse nel Mezzogiorno (dove sono quasi 81mila). Ciò rende particolarmente evidente, in questo caso, la reattività e capacità di risposta di questa componente della società, spesso penalizzata sul mercato del lavoro. E la “voglia di fare impresa” delle giovani donne non si è fermata, malgrado la crisi: tra il 2011 e il 2012, a fronte di un modesto incremento, misurato dal tasso di evoluzione (al netto delle cessazioni di ufficio) dello 0,2% del totale delle imprese femminili, quelle a conduzione giovanile sono aumentate del 10,7%, grazie ad un saldo tra iscrizioni e cessazioni di +20mila unità.

A questi dati si aggiunge l’incidenza e l’espansione dell’imprenditoria giovanile straniera che, con le sue 123mila imprese registrate, rappresenta il 18,2% del totale dell’imprenditoria giovanile (arrivando a superare il 30% in Toscana e a sfiorarlo in Emilia-Romagna, con buona incidenza in molte regioni del Mezzogiorno) e poco più di un quarto di quella “etnica” complessivamente considerata. Elevata la sua dinamica di crescita anche negli ultimi due anni (+14,8% tra il 2011 e il 2012, con le imprese iscritte nel 2012 che hanno superato di 18mila unità quelle cancellate).

Anche l’ingresso dei giovani nel mondo dell’artigianato è piuttosto frequente (il 29% delle imprese giovanili è a carattere artigiano, per un totale complessivo di quasi 196mila unità, pari al 13,6% dell’intero comparto). Un segnale di vitalità di un segmento che per tanti aspetti è fortemente penalizzato dalla crisi. Anche in questo caso appare evidente una divisione in due del Paese, con il Nord che presenta una incidenza intorno al 40% delle imprese giovanili artigiane sul totale dell’imprenditoria giovanile (con la Valle d’Aosta e l’Emilia Romagna a sveltare con punte del 43%) e un Mezzogiorno che non arriva neanche al 20%, con punte particolarmente modeste in Campania (13,4%) e Sicilia (17,7%).

Anche il ‘volto’ giovanile del mondo cooperativo, sebbene ancora piuttosto minoritario nel panorama delle imprese di under 35 italiane, mostra tassi di evoluzione piuttosto rapidi (+1.700 il saldo 2012 fra iscritte e cessate; +12,2% il tasso di evoluzione), indicando come le finalità mutualistiche e di relazionalità particolare con il territorio e con le comunità locali tipiche del cooperativismo siano in grado di fornire crescenti soluzioni occupazionali alla crisi del mercato del lavoro. Le cooperative di giovani erano più di 13mila a fine 2012 e rappresentavano il 9,1% del totale delle imprese cooperative.

Tutti questi sono segnali che vanno valorizzati ed incentivati attraverso una politica specifica a favore di questo segmento di popolazione su cui si fonda il benessere futuro di tutti.

Le discriminazioni e la Costituzione, un problema attuale

Ilaria Perinu – Magistrato

L'oggetto della mia relazione verte su "discriminazioni e Costituzione", problema direi attualissimo in una società sempre più competitiva e caratterizzata da comportamenti e condotte fortemente discriminanti verso i soggetti più deboli, donne, stranieri, minori, anziani, diversamente abili.

Il tema a me affidato è molto ampio, in accordo con gli organizzatori del Convegno, ho circoscritto il mio intervento alle discriminazioni che incidono sul diritto alla libertà personale dei cittadini extracomunitari.

Proprio per oggi, 4 ottobre 2013, il Presidente del Consiglio ha proclamato la giornata di lutto nazionale seguita dalla tragedia avvenuta ieri a largo delle coste dell'isola di Lampedusa in cui sono morti circa 200 migranti, ma il conteggio è, disgraziatamente, solo una stima parziale dato che altrettanti sono i dispersi in mare, che erano a bordo del barcone che ha preso fuoco a poche miglia dall'Italia. Tra le vittime tanti erano i bambini e tante erano le donne incinte.

Non si tratta, purtroppo, di un caso isolato, i dati statistici raccolti da dagli organismi che operano a Lampedusa rappresentano un bollettino di guerra² :

“Dal 1994, nel Canale di Sicilia sono morte almeno 7.065 persone, lungo le rotte che vanno dalla Libia (da Zuwarah, Tripoli e Misratah), dalla Tunisia (da Kelibia, Sousse, Chebba e Mahdia) e dall'Egitto (in particolare la zona di Alessandria) verso le isole di Lampedusa, Pantelleria, Malta e la costa sud orientale della Sicilia. Più della metà (5.218) sono disperse. Altri 229 giovani sono annegati navigando dalla città di Annaba, in Algeria, alla Sardegna. Il 2011 è stato l'anno più brutto: tra morti e dispersi, sono scomparse nel Canale di Sicilia almeno 1.822 persone. Ovvero una media di 150 morti al mese, 5 al giorno: un'ecatombe. E senza tenere conto di tutti i [naufragi fantasma](#), di cui non sapremo mai niente”.

È una tragedia quotidiana che non può più lasciarci disinteressati, lo stesso Papa Bergoglio, l'8 luglio scorso, ha scelto proprio Lampedusa come prima meta dei suoi

²www.fortresseurope.it;

<http://www.agi.it/cronaca/notizie/201310031351-cro-rt10191->

immigrati_triste_record_canale_di_sicilia_dal_96_6_000_morti

viaggi apostolici focalizzando l'attenzione del mondo su ciò che ha definito "una vergogna" che si ripete quotidianamente nell'indifferenza di ciascuno di noi "...La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono l'illusione del futile, del provvisorio, che porta all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza.Chi di noi ha pianto per questo fatto e per fatti come questo?», per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? Per le giovani mamme che portavano i loro bambini? Per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del "patire con": la globalizzazione dell'indifferenza!...

La nostra Repubblica "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."³

I diritti inviolabili dell'uomo sono la base fondante del nostro Stato di diritto e formano il patrimonio irrinunciabile dell'uomo e non del "cittadino" : essi spettano anche al migrante, allo straniero in condizioni di eguaglianza come affermato dalla Corte Costituzionale già nella sentenza nr 120/67. Il principio di eguaglianza e il divieto di discriminare per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, deve ritenersi esteso agli stranieri allorché si tratti di diritti inviolabili dell'uomo. In tema di diritto alla salute la Corte Costituzionale nella sentenza nr 252/2001 ha affermato che

"...il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è "costituzionalmente condizionato" dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia di "un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto" (cfr., ex plurimis, le sentenze [n. 509 del 2000](#), [n. 309 del 1999](#) e [n. 267 del 1998](#)). Questo "nucleo

³ art 2 della Costituzione

irriducibile” di tutela della salute quale diritto fondamentale della persona deve perciò essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso.”

In tema di libertà personale la Corte Costituzionale ha più volte affermato che le garanzie di cui all’art 13 Cost. non possono subire attenuazioni rispetto agli stranieri. Eppure, in Italia, è possibile che un cittadino straniero, il quale non abbia commesso reati, venga trattenuto sul territorio italiano sulla base di un mero provvedimento amministrativo, all’interno di un Centro di identificazione, venendo così ad essere privato della libertà personale, della libertà di circolazione, della libertà di comunicare con l’esterno, per un tempo che secondo la normativa attualmente in vigore, può arrivare fino a 18 mesi.

Non si può che concordare con il Ministro per l’Integrazione Cecile Kyenge che il 4 maggio 2013 ha dichiarato :

"Non si possono trattenere 18 mesi le persone perche' non hanno un documento o perche' sono irregolari. Ci sono irregolarita' e molte cose che vanno cambiate. Le persone in questi luoghi sono come sospesi, non hanno diritti e a volte stanno peggio di quelli che sono in carcere"⁴.

I centri di identificazione ed espulsione (CIE)⁵, prima denominati centri di permanenza temporanea (CPT), sono strutture istituite in ottemperanza a quanto già disposto all’articolo 12 della [legge Turco-Napolitano](#) (L. 40/1998)^[1] per ospitare gli stranieri "sottoposti a provvedimenti di espulsione e o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera" nel caso in cui il provvedimento non sia immediatamente eseguibile. Hanno la funzione di consentire accertamenti sull’identità di persone trattenute in vista di una possibile [espulsione](#), ovvero di trattenere persone in attesa di un’espulsione certa.

⁴ <http://www.lastampa.it/2013/05/03/italia/politica/kyenge-sugli-immigrati-troppi-mesi-nei-cie-S0IEHjqL3ezDYHgi5a8hhI/pagina.html>

⁵ Si suggerisce la lettura di IMMIGRATI, CARCERE E DIRITTO PENALE di Gian Luigi Gatta su diritto penale contemporaneo. Altresì “ LA DISCIPLINA DEI «C.I.E.» È INCOSTITUZIONALE” di Alberto di Martino su diritto penale contemporaneo.

La direttiva 2008/115/CE configura il trattenimento in attesa di allontanamento quale estrema ratio ([107](#)), potendo essere adottato soltanto alla duplice condizione della non efficacia di altre misure meno coercitive e della sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 15. Quest'ultimo stabilisce che il trattenimento può essere disposto soltanto in presenza di un rischio di fuga, ovvero nel caso in cui il cittadino del paese terzo eviti od ostacoli la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento. Inoltre il trattenimento deve avere durata quanto più breve possibile, dovendo essere mantenuto soltanto per il tempo necessario all'espletamento della procedura di rimpatrio, e deve essere finalizzato esclusivamente alla preparazione del rimpatrio e/o ad effettuare l'allontanamento, stante il suo carattere di strumentalità. Il trattenimento deve perdurare soltanto per il tempo necessario ad assicurare l'esecuzione dell'allontanamento e fin quando sussistano le condizioni che lo legittimano, per un periodo massimo di 18 mesi.

Si viene a realizzare sostanzialmente una forma di carcerazione para-detentiva in cui peraltro gli stessi stranieri trattenuti non godono neppure dei diritti che l'ordinamento penitenziario riconosce ai detenuti in senso stretto.

Nel 2011⁶ l'Italia è stata condannata per il trattenimento illegittimo in un CIE di una donna di etnia rom trattenuta a Ponte Galeria sebbene avesse partorito da pochi mesi, quindi in contrasto con la legge che vieta l'espulsione di una donna nei sei mesi successivi al parto. Il bambino, purtroppo, decedeva dopo due mesi dal parto.

La donna, degente in Ospedale, essendo priva di documenti di identità e di permesso di soggiorno, veniva condotta al commissariato e tre giorni dopo le veniva notificato un decreto di espulsione del Prefetto. Il questore ordinava il suo trasferimento presso il centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria e la decisione veniva convalidata dal giudice di pace, nonostante le autorità fossero a conoscenza del fatto che la donna fosse puerpera. La ricorrente presentava un ricorso diretto ad annullare l'ordine d'espulsione. Il ricorso veniva accolto dal Tribunale di Roma che accertava che il provvedimento di espulsione prefettizia era stato emesso in violazione dell'art.

⁶ Corte EDU, sez. II, sent. 8 febbraio 2011, Pres. Tulkens, ric. n. 12921/04, Seferovic c. Italia

19, comma 2, lett. d d.lgs. n. 286/1998, secondo cui non è consentita l'espulsione di una donna nei sei mesi successivi al parto.

La ricorrente si rivolgeva poi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione dell' art. 5 §§ 1 lett. f per essere stata illegittimamente trattenuta in vista dell'espulsione e 5 Cedu per non aver avuto diritto ad ottenere un'equa riparazione per la detenzione illegittimamente subita. La Corte ha accolto il ricorso riconoscendo l'illegittimità dell'espulsione avvenuta in contrasto con la normativa nazionale che vietava l'espulsione nei sei mesi successivi al parto e ha poi affermato per quanto riguarda il diritto all'equa riparazione che data l'assenza nell'ordinamento italiano di una disposizione che permetta alla ricorrente di proporre una domanda di riparazione per essere stata ingiustamente trattenuta nel centro di permanenza temporanea, sussiste anche la violazione dell'art. 5 § 5, ed ha condannato l'Italia al pagamento di 7.500 euro a titolo di risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente.

Questa sentenza apre alla possibilità per il giudice nazionale di riconoscere l'equa riparazione per l'illegittimo trattenimento in un CIE in assenza di una norma nazionale che contempri tale diritto.

Infine, un altro caso su cui desidero portare la vostra attenzione, anche in considerazione del fatto che parte del convegno sarà dedicato alle problematiche della famiglia e ai reati di maltrattamenti e stalking, riguarda la discriminazione patita da una donna turca vittima di prolungati maltrattamenti da parte del marito fino all'omicidio, da parte di quest'ultimo, della suocera. Purtroppo, si tratta di una vicenda analoga a tanti episodi che la cronaca quotidiana ci evidenzia anche nel nostro paese.

Lo Stato Turco è stato condannato per la violazione degli artt 2-3-14 CEDU per non aver predisposto le misure necessarie al fine di proteggere la vita delle persone sottoposte alla propria giurisdizione e al fine di evitare che le stesse subiscano trattamenti inumani e degradanti.

Come sovente accade anche nel nostro paese, La Sig.ra Opuz e sua madre denunciarono i numerosi e abituali maltrattamenti di cui era vittima da parte del marito ma i procedimenti penali vennero archiviati, in quanto le donne, sotto la pressione di

continue minacce, ritirarono le denunce sporte nei suoi confronti. Nel 1998, il marito investì la madre della ricorrente provocandole lesioni gravi e fu condannato a pena pecuniaria. La escalation di violenza sfociò nel 2001 nell'omicidio della madre della Sig.ra Opuz, uccisa con una pistola sotto gli occhi di un passante. Per tale reato il Sig. H.O. fu condannato all'ergastolo, ma la Corte d' Appello turca ridusse la pena a 15 anni di detenzione, attesa la "buona condotta" tenuta dal Sig. H.O. durante il processo e ne ordinò il rilascio immediato.

La sig.ra OPUZ si è rivolta alla Corte EDU, deducendo la violazione degli artt. 2 e 3 CEDU poiché le autorità turche non sono state in grado di proteggere la vita di sua madre dal comportamento omicida del marito e non sono intervenute al fine di contrastare le reiterate violenze fisiche e psicologiche da lei stessa patite, ravvisano, inoltre, la violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, stante l'inefficacia del procedimento penale avviato in Turchia contro il marito. Infine, lamenta la violazione dell'art. 14 in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 CEDU, in quanto la legge turca considera le donne inferiori rispetto all'uomo, legittimando in tal modo un trattamento discriminatorio nei loro confronti.

La Corte ha accolto il ricorso ritenendo che le autorità turche non hanno predisposto misure idonee a prevenire, reprimere e sanzionare le azioni criminoso compiute dal marito, che hanno assunto una tale gravità da essere qualificabili come atti inumani e degradanti. Con la sua inerzia la Turchia ha permesso gli atti di violenza compiuti nell'ambito familiare, sottoponendo le donne ad una maggiore vulnerabilità derivante dalla condizione di assoggettamento in cui la donna è costretta a vivere a causa dei ripetuti maltrattamenti, tale da pregiudicare la propria capacità di autodeterminazione.

Per quanto riguarda la violazione del principio di non discriminazione, sancito dall'art 14 CEDU, la Corte premesso che "uno Stato membro assume un comportamento discriminatorio, allorquando adotti una legislazione interna che regolamenti in modo diverso, senza una giustificazione oggettiva e ragionevole, persone in situazioni significativamente simili, ovvero che abbia effetti pregiudizievoli nei confronti di un determinato gruppo sociale" ha ritenuto di inquadrare la fattispecie de qua alla luce delle disposizioni internazionali relative alla

discriminazione delle donne (cfr. fra tutte CEDAW, risol. n. 45/2003 ONU) e alcuni reports di organizzazioni non governative. In particolare dalle statistiche dell'Amnesty International, allegate dalla ricorrente, risultava che la maggior parte delle violenze domestiche è operata su donne di origine kurda, analfabete e non indipendenti economicamente, che vivono nella regione della ricorrente . Sulla base di tali considerazioni, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che, sebbene la legge turca n. 4320 del 1998 in vigore abbia previsto misure specifiche per la protezione delle donne contro la violenza domestica, la medesima non ha avuto, nel caso di specie, un effetto deterrente adeguato in grado di garantire l'efficace prevenzione degli atti illeciti di H.O. contro l'integrità personale della richiedente e di sua madre. Pertanto, la Corte ha condannato la Turchia per la violazione dell'articolo 14 CEDU.

Scuola, educazione e responsabilità

Monica Spriano – Avvocato

“Dei bambini nascono, dobbiamo affidare loro il mondo: come prepararli? Come accoglierli, proteggerli, istruirli, dare loro i mezzi di costruirsi e di costruire l'avvenire?”

(Philippe Meirieu)

Educare è molto più che imporre o proporre delle regole; è prima di tutto un'arte, oltre che una tecnica.

Letteralmente «e-ducere» vuol dire «condurre fuori», significa accompagnare i ragazzi ad apprezzare il valore profondo della verità, permettendo loro di sviluppare una personalità propria, capace di agevolarli con successo nell'inserimento nella società in cui vivono e vivranno.

E' uno stimolo dinamico, capace di guidare lo sviluppo dell'uomo del domani, autonomo ed in armonia con le proprie doti fisiche, morali, intellettuali e spirituali.

Il compito principale dell'educazione consiste nel formare l'uomo prima che lo studente, il professionista ed il cittadino. E' la base capace di guidare lo sviluppo dinamico dell'uomo del domani, perfezionando sempre più il senso di responsabilità, il retto uso della libertà e la partecipazione attiva alla vita sociale.

L'educazione non è qualcosa a se stante, ma deve continuamente essere messa in interazione con famiglia, Stato (scuola) e società.

I genitori sono i primi e principali educatori. La famiglia è la prima scuola delle virtù sociali.

Essi hanno il dovere di creare per i propri figli un ambiente familiare che, oltre a garantire la soddisfazione delle necessità primarie, sia in grado di infondere quei valori culturali e morali che lo rendano autonomo e produttivo di benessere, per sé e per gli altri.

Di norma, i fanciulli assimilano il modo in cui i genitori interpretano il mondo, fanno proprie le loro valutazioni e le norme secondo le quali essi vivono. Anche gli ideali della personalità derivano in misura ampia dalla famiglia.

Per parlare del ruolo educativo della famiglia non ci si può esimere dall'affrontare le problematiche attuali, ove la famiglia tradizionale viene sempre più messa in crisi ed in discussione dalla ricerca quasi frenetica di modelli sperimentali.

La famiglia risulta interpretata come condizione istintivo-naturale, come espressione storico-sociale. Il vasto panorama degli studi sull'argomento è contrassegnato da contraddittorietà, incertezza e confusione.

Oggi, comunque, una linea comune rimane quella che insiste sull'importanza della relazionalità nel vissuto familiare, unico resta il modello di famiglia che si cerca di imitare e ineludibile permane il compito educativo ad essa affidato. Pur nel rinnovamento, la famiglia continua ad esercitare comunque un ruolo pedagogico fondamentale.

Nelle famiglie di tipo tradizionale, generalmente, i genitori traggono i loro fini educativi dalla comunità ideologico-culturale o religiosa di appartenenza.

Diversa è la situazione là dove manca il supporto da parte di un patrimonio tradizionale, e si è dipendenti da opinioni ed ideologie sottese, legate al momento contingente.

Tanto detto, però, e per quanta attenzione si debba prestare alle nuove forme di famiglia che si manifestano nella società, la concezione della famiglia "fondata sul matrimonio" (art. 29 Cost.) va mantenuta. Infatti, all'assunzione di responsabilità pubblica da parte dei coniugi, deve corrispondere un riconoscimento pubblico da parte della società.

In tutti i casi, i genitori sono comunque chiamati ad assicurare ai piccoli un sereno sviluppo psicologico, maturato in un clima di crescita positivo, fondato sull'armonia di affetti, sul dialogo costruttivo e orientativo, sull'accoglienza reciproca e sul rispetto, su una solidarietà profonda di costante disponibilità, in un'atmosfera di protezione e sicurezza.

Invero, la famiglia è la prima, ma non l'unica ed esclusiva comunità educante.

Alla responsabilità dei genitori per la formazione completa dei figli, si affianca la scuola, che offre un aiuto qualificato e formativo, benché sussidiario.

L'istruzione è una parte fondamentale dell'educazione, che presuppone e completa quella familiare, ma non la può certo sostituire.

Il dovere dei genitori di educare i propri figli non deve e non può essere delegato a terzi, tra cui lo Stato nella veste dell'Istruzione pubblica od ai mass media.

Educare e istruire non sono sinonimi: la responsabilità di educare spetta ai genitori, quella di istruire nelle varie materie, agli insegnanti.

Mentre l'educazione può avvenire anche involontariamente attraverso l'esempio di vita, la formazione indica quella parte di educazione che è intenzionale, strutturata ed

organizzata sulla base di un progetto sistematico e formalizzato. In questo processo i genitori devono attivare, nei confronti della scuola, una mutua collaborazione ed un vigilante controllo. La famiglia e la scuola hanno due responsabilità differenti, ma complementari ed interconnesse, basilari per la costruzione dell'identità dell'individuo.

Nella relazione di collaborazione che deve instaurarsi tra genitori e docenti, nel rispetto dei ruoli specifici, di fondamentale importanza è il contributo che gli insegnanti possono dare alla famiglia, proprio dal punto di vista delle metodologie, al fine di sostenere e consolidare l'opera educativa della famiglia.

Essenziale è il rispetto di ruoli e corresponsabilità educativa, basata sul principio della reciprocità tra famiglia e scuola, nella difesa delle rispettive distinzioni e prerogative.

È importante che il rapporto scuola-famiglia assuma sempre più la funzione di vero e proprio ponte pedagogico.

La scuola può e deve saper essere punto di riferimento e di confronto per le famiglie, capace di dialogo e di interazione volta al miglioramento del servizio educativo reso ai minori. I docenti possono, nel loro incontro con i genitori, proporre un progetto educativo condiviso e aiutare, dove ce ne sia bisogno, a trovare strategie idonee a risolvere i problemi educativi ed a raggiungere le finalità prioritarie.

Nello stesso tempo i docenti devono saper ascoltare, mettersi in discussione e autovalutare il proprio operato anche in relazione alle giuste attese delle famiglie.

L'educazione dei giovani, sia in famiglia che nella scuola, ha ripercussioni non solo sui diretti interessati, ma anche sulle comunità di vita alle quali essi appartengono e sul loro avvenire ed interessa la società nel suo insieme.

Allora il nucleo familiare sarà il luogo primario di maturazione dell'identità personale e valoriale i giovani; mentre la scuola diverrà la comunità più allargata nella quale essi si confronteranno con gli altri, conoscendo sempre meglio il mondo che li circonda.

La Costituzione della nostra Repubblica riconosce il dovere e diritto dei genitori a istruire ed educare i figli. È interessante notare come, nel testo normativo, il dovere sia posto prima del diritto, quasi a voler indicare una certa sollecitudine per questo delicato aspetto del compito genitoriale.

D'altra parte, però, il Testo Unico della scuola affida ai docenti la «piena formazione della personalità degli alunni».

L'ordinamento giuridico internazionale, riconosce sia il ruolo della famiglia che della scuola.

A questo punto, è essenziale definire le c.d. "aree di competenza" che investono genitori e docenti, considerato che vi è una necessaria compenetrazione di compiti e di responsabilità che vanno evidenziati e valorizzati nelle loro intrinseche potenzialità.

Il compito educativo che spetta primariamente alla famiglia è coadiuvato dunque da tutta la società; e la scuola è l'istituzione sociale che viene incontro a tale esigenza, in modo sistematico e professionale.

Alla scuola è richiesto un impegno sul versante istruttivo-culturale. La relazione educativa scolastica si distingue infatti dal ruolo educativo genitoriale, per la sua caratterizzazione didattica, basata fundamentalmente sulla comunicazione educativo-formativa.

Gli attuali bisogni formativi dei bambini e dei giovani, si spingono oltre al mero insegnamento di una disciplina. I docenti si confrontano sempre più spesso con disagi psicologici e sociali, derivanti dalle lacune lasciate in ambito familiare.

La scuola è oggi un campo aperto, ove sono attivi non solo processi di trasmissione culturale, ma anche di formazione in senso ampio, quali educazione, relazionalità, orientamento valoriale.

L'orientamento è quell'azione educativa che soccorre all'educazione per insegnare a conoscere le proprie attitudini e i propri limiti, sapendo scegliere autonomamente.

Anche la scuola ha le sue responsabilità rispetto all'insorgenza di disagi personali o relazionali dei ragazzi. E anche qui il confronto disteso e costruttivo tra scuola e famiglia può risolvere molte problematiche emergenti.

La scuola, dunque, non può sostituirsi alla famiglia, così come i genitori non sostituiscono l'insegnante. Occorre riscoprire le proprie specifiche competenze e nello stesso tempo imparare a cooperare nel reciproco ascolto e rispetto.

La globalizzazione, l'individualismo civico, lo sviluppo del grande mercato mondializzato, il multiculturalismo, le reti di comunicazione hanno mutato il volto delle nostre società e reso più che mai determinante l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole. Si può, a buon diritto, parlare di un patto necessario tra la società e la scuola, che permetta di rinnovare e rafforzare quel grande progetto pedagogico che è l'educazione alla cittadinanza. E' fondamentale che i modelli di insegnamento siano conformi ad un progetto di cittadinanza, che rispecchi l'identità culturale e politica del nostro Stato e dei suoi dinamismi interni, che sia orientato al

rafforzamento dei valori repubblicani e che confermi le nostre radici, spiegando il patto costitutivo da cui è nata l'Italia repubblicana.

La scuola non è solo la traduzione di orientamenti socio-politici di una nazione, né può essere al contrario un'avanguardia isolata.

Nonostante l'apparente contraddizione che potrebbe insorgere, la scuola deve anche essere volta e capace a conciliarsi con il pluralismo culturale ormai presente in Italia, sapendosi bilanciare fra diritti e doveri, uguaglianza ed apertura, autonomia e capacità di fare scelte, senso di responsabilità ed azione.

La cittadinanza è un concetto complesso, che può giocarsi a vari livelli (giuridico, politico, sociale, culturale, morale).

Educare alla cittadinanza significa educare moralmente, insegnare a rispettare la legge ed a seguire le regole, rendere sensibili ai diritti umani, comunicare interesse per l'ambiente, accettare la diversità.

L'educazione civica deve creare un'integrazione tra trasmissione del sapere e formazione della personalità, secondo direttive morali, cognitive ed emozionali.

La vita in un mondo pluralistico richiede un cittadino non indottrinato, ma capace di pensiero critico e di giudizio autonomo. La democrazia ha bisogno di cittadini razionali e ragionevoli.

Il pluralismo culturale del mondo attuale richiede un cambiamento profondo nel modo di concepire l'educazione, in un'ottica globale ed interculturale di apertura, uguaglianza e coesione sociale.

La discriminazione di genere continua ad essere un dato di fatto, diffuso in tutto il mondo, a livello sociale, culturale ed economico, quando non anche a livello istituzionale.

All'incrocio tra le opportunità di cambiamento e gli interrogativi che alcune delle grandi tendenze del nostro mondo contemporaneo ci pongono, troviamo le molteplici sfide che noi e le generazioni future dobbiamo affrontare. Con le nostre scelte di oggi, costruiamo ciò che sarà domani.

La diversità culturale è una ricchezza ed è, allo stesso tempo, una sfida educativa, sociale e politica, e riguarda il modello di integrazione e di coesione sociale che si vuole costruire, in una prospettiva interculturale.

Se si vuole dar vita alle istituzioni del futuro, occorre ripartire dalla partecipazione attiva dei cittadini, delle cittadine e delle loro organizzazioni, dalla rifondazione del ruolo e della struttura dei partiti politici, dalla relazione trasparente e sana col potere

economico, dal riconoscimento della pluralità di modi di pensare e agire esistenti nelle nostre società e dal dialogo multilaterale, tra la diversità di spazi politici che si sono venuti ad affermare in tutto il mondo, favorendo l'organizzazione della società civile e le forme più efficaci di democrazia deliberativa, sia dirette e partecipative che rappresentative, tanto nei contesti locali, quanto nei contesti globali.

Educare dei cittadini globali implica facilitare la comprensione dell'interdipendenza dei problemi che affliggono il pianeta: il livello locale ha impatto globale e viceversa. Niente di quello che facciamo o smettiamo di fare è estraneo al destino degli altri; questo ci rende responsabili del destino dell'umanità e del pianeta, in una concezione di cittadinanza globale che integra le dimensioni locali e quelle globali.

Le identità sono costruite intorno ad appartenenze diverse e multiple e sono dinamiche. Tutto questo però senza dimenticare le proprie origini ed i valori fondanti, l'etica e la morale del nostro Paese.

Si è forse dimenticato che solo un buon sistema scolastico può creare le condizioni per una buona società e per il benessere degli individui che la compongono.

Negli anni passati, la famiglia e la scuola coprivano l'arco di tutta l'educazione di un giovane.

Oggi si possono contare altre agenzie educative, a volte con più peso che la stessa famiglia o la scuola.

a. I mezzi di comunicazione sociale, che sono passati da catene di informazione a vere e proprie reti educative, creatrici di nuova cultura e, anche se non si presentano con propositi formalmente educativi, hanno, su una personalità in formazione, una percentuale elevata di influenza.

b. Gli ambienti del tempo libero e le attività di libera scelta, che si sono venuti moltiplicando, e che non sono determinati da un programma scolastico, ma che esercitano anche un influsso sulla costruzione della persona e contribuiscono a plasmarla.

c. Gli ambienti di socializzazione propri della gioventù, in cui si discute ed avviene l'incontro con gli adulti ed i compagni, luoghi che si convertono in una specie di "università della vita", in cui si va elaborando un modo di vedere l'esistenza e delle norme di comportamento.

E' questo il primo cambiamento: la nuova distribuzione delle istanze educative. La scuola e la famiglia continuano a svolgere un ruolo importante, ma non sono più le uniche che intervengono nel processo educativo. Esse devono riconoscere che oggi viviamo in un clima di pluralismo di proposte e che, pertanto, devono assumere più di

prima il compito di convertire in influssi convergenti proposte e stimoli magari paralleli o divergenti.

Di qui, la nuova necessità che sperimenta la scuola a non essere semplicemente veicolo di informazione, di trasmissione di dati, ma vera forza alla testimonianza dei valori e all'elaborazione di quei valori che servono da filtro critico ai molteplici influssi che oggi assediano specialmente i giovani.

È indispensabile orientare i giovani fin dalla scuola media inferiore per una più sentita scelta agli studi da intraprendere.

La scuola dell'obbligo non deve essere solo frequentata, ma fornire risultati in termini di educazione, cultura, educazione civica e sociale sia per gli studenti che proseguiranno negli studi sia per quelli che imboccheranno la strada di una immediata professionalità (inserimento nel mondo del lavoro).

Bisognerà fare tutto il possibile per cercare di dare ai giovani la certezza del futuro, senza nascondere eventuali possibili incognite. Si dovrà fare molto orientamento e seriamente, cercando di capire ed esaltare le aspirazioni del singolo.

I docenti devono essere preparati, motivati e considerati.

La sfida quotidiana che affrontano è quella di riuscire a definire il proprio ruolo aiutando gli alunni a sviluppare il proprio senso di controllo personale, affinché questi ultimi siano in grado di assumersi autonomamente la responsabilità delle proprie azioni, all'interno di una relazione gratificante con il docente e con i compagni.

Un'analisi attenta della nostra società pone in evidenza alcuni fenomeni di grave disgregazione sociale e valoriale, quali la diffusione di comportamenti aggressivi tra gli alunni che recentemente sono stati indicati col termine bullismo.

La violenza che i ragazzi attuano nei riguardi dei loro coetanei è certamente espressione di un disagio, le cui cause in prima istanza devono essere ricercate nell'inefficienza educativa della famiglia e nella generale disattenzione con cui la scuola, e per certi aspetti i docenti, guardano alle problematiche esistenziali dei propri alunni.

Si tratta pertanto di porre in grande evidenza una più approfondita formazione degli insegnanti, la cui professionalità è data dall'insieme delle conoscenze strettamente didattiche, dagli aggiornamenti continui, oltre che dall'indispensabile utilizzo di tecniche comunicative che prendano in considerazione il back-ground cognitivo e di esperienza dell'alunno.

In sostanza insegnamento e formazione non possono ormai più prescindere da quella che, in altra sede, ho definito didattica evolutiva.

Una recente ricerca, condotta all'Università di Padova, sulle valutazioni dei docenti della scuola di base, ha documentato un profondo cambiamento nel modo di descrivere la realtà scolastica in soli 10 anni.

Mentre in passato si diceva:

- “si distrae, non sta attento” oggi è sostituito da “ha un disturbo dell'attenzione”
- “legge stentatamente” oggi è sostituito da “è dislessico”
- “non sta mai fermo” oggi è sostituito da “è iperattivo”
- “non ha voglia” oggi è sostituito da “è demotivato”
- “non mi ascolta, mi sfida” oggi è sostituito da “è bullismo”
- “ha la testa fra le nuvole” oggi è sostituito da “ha un disturbo dell'attenzione”

Una trasformazione linguistica di questo genere trasforma la percezione dell'altro e determina un cambiamento profondo nell'approccio all'insegnamento. Come si comporterà un'insegnante che crede che il proprio alunno faccia fatica a leggere rispetto ad un altro che crede invece che sia un ragazzo dislessico?

Nel primo caso, riferendosi ad un problema di comportamento (fare fatica – verbo fare), potrebbe scegliere di adoperare nuove strategie di insegnamento e modelli comunicativi diversi per facilitare l'abilità al leggere. Nel secondo caso l'insegnante, avendo una convinzione riferita all'identità dell'alunno (è dislessico – verbo essere), penserà di poter fare ben poco per il ragazzo, salvo inserirlo in una classe di sostegno o un gruppo di recupero.

Così come nel caso di una difficoltà di concentrazione “ha la testa fra le nuvole” circoscritto ancora nell'ambito pedagogico/didattico, è ben diversa da un disturbo - “disturbo dell'attenzione” – divenuto una relazione clinica tra un adulto sano ed un ragazzo malato.

Le difficoltà incontrate nell'educazione delle nuove generazioni e l'incapacità di molti docenti di saperle gestire innesca la messa in atto, spesso del tutto inconscia, di varie strategie di fuga dalle proprie responsabilità, che si estrinseca inevitabilmente nella difficoltà di apprendimento degli adolescenti

Oggi i nostri problemi non sono solo politici. Sono morali e culturali.

L'educazione in Europa oggi ha il compito improrogabile di costruire un avvenire più dignitoso ed etico per tutti i giovani, di trasmettere il senso della giustizia e della solidarietà, per una convivenza rispettosa, in cui si uniscono il rispetto necessario ai valori ed ideali costitutivi della comunità nazionale e l'integrazione dei valori complementari, propri delle minoranze.

Educare personalmente quando la televisione e l'Internet si sono convertiti nelle prime agenzie educative e quasi nessuna istituzione ha il coraggio di andare oltre i saperi tecnici o della stretta informazione giuridica per offrire valori, senso e speranza a coloro che si aprono alla vita e integrano la società.

Questi fatti pongono davanti nuove sfide a professori, educatori e politici.

Il filosofo Norberto Bobbio ce l'ha ricordato con poche e illuminanti parole: «la democrazia vive di buone leggi e di buoni costumi». Se mancano buoni costumi – cioè un'etica della corresponsabilità – una legge potrà anche essere buona ma sarà sempre percepita come un elemento estraneo del corpo sociale: sistema di regole a cui opporre gli anticorpi della furbizia e del sotterfugio, o da rispettare solo per il timore delle sanzioni che ne accompagnano la trasgressione.

La famiglia quale nucleo di protezione di fronte alla sfida criminale della condivisione comunicativa.

Andrea Antonio Salemme – Magistrato

Il disagio dei soggetti attivi nel procedimento penale dinanzi a fatti di criminalità commessi con l'impiego delle c.d. nuove tecnologie coinvolgenti persone minori degli anni diciotto e, purtroppo, in casi sempre più numerosi, anche degli anni quattordici e persino degli anni dieci, persone che per ciò solo vivono con le famiglie di origine, abbisognando della protezione di esse e fruendo delle regole comportamentali, segnatamente in chiave precauzionale, che le medesime somministrano loro, è obiettivo. Infatti, ancorché, in specie a seguito del recepimento nell'ordinamento interno, ad opera della legge 1 ottobre 2012, n. 172, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, il diritto penale ed il diritto processuale penale contemplino rispettivamente figure delittuose e strumenti di indagini particolarmente sofisticati ed efficaci, resta il dato di fondo che il sistema penale è improntato alla repressione, sicché, per forza di cose, esso interviene dopo la commissione di fatti già di per se stessi costituenti reati, al più nella forma di manifestazione del tentativo. La repressione, nondimeno, sconta la tardività dell'intervento, colpendo aggressioni delle persone offese che in tanto si sono potute realizzare in quanto, a beneficio delle medesime, non hanno funzionato le protezioni le quali, a livello micro-sociale ed a livello macro-sociale, avrebbero dovuto scongiurare, non già che taluno si dedicasse alla commissione di fatti costituenti reato, ma che il singolo fatto costituente reato, commesso da chicchessia, attingesse proprio quella vittima.

Il punto merita qualche approfondimento.

L'unica remora nei confronti degli autori di cui si tratta è rappresentata dal timore della pena.

L'impiego della rete, ponendo una distanza fisica e concettuale tra essi e coloro che coinvolgono nei loro intendimenti, spersonalizza i rapporti sino al punto di cancellare ogni residuo di umanità che il contatto fisico, forse, preserverebbe. Talune immagini di bambini in tenera e tenerissima età costretti a subire abusi sessuali descrivono una realtà così cruda la quale, nella prassi, affatto raramente appartiene alla constatazione della sua realizzazione materiale. Riguardata tuttavia la cosa dall'angolo dell'inserimento di tali immagini negli archivi di soggetti dediti alla pedofilia, la frequenza del loro rinvenimento testimonia dell'attrazione financo dei relativi contenuti all'alveo di una – seppur deviata – normalità. Persino l'opinione delle persone comuni è disposta – seppure, per fortuna, con il progredire della coscienza sociale, sempre meno – a tollerare un innalzamento della soglia di sensibilità, sull'erroneo presupposto che, in fondo, si tratta immagini. Il presupposto è erroneo per due ordini di ragioni:

- anzitutto perché, del tutto banalmente, dietro ogni immagine sta la realtà che vi è ritratta, senza che la materialità dell'immagine possa anche solo in minima parte mitigare la crudezza della materialità degli agiti compiuti per realizzarla;
- secondariamente perché, assai meno banalmente, l'immagine stessa è reale nella sua tangibilità e, quindi, nella sua comunicabilità.

Unendo le due prospettive, par facile concludere che l'immagine serve a ritrarre il contenuto per perpetuarlo e per farlo fruire a chi condivide l'interesse per esso. In ciò sta l'essenza della capacità distruttiva della rete e, per l'effetto, la potenza della forza devastatrice che un fatto di reato commesso con – o attraverso la – rete determina sull'esistenza delle vittime. Le immagini pedopornografiche che circolano in rete sono, tecnicamente, file-immagine o file-video allocati nelle memorie di un'infinità di computer. I sequestri, che, ad esito del giudizio, evolvono negli ordini di confisca e distruzione, realizzano un'utilità meramente momentanea, dacché attingono un unico fruitore od un unico gruppo di fruitori, ma non eliminano nella loro consistenza fisica od ontologica, come invece esigerebbe il principio fondamentale dell'art. 240 comma 2 numero 2 c.p., i file-immagine o i file-video, che sono tutti originali replicanti il primo e che, pertanto, se allocati in una memoria diversa da quella raggiunta del provvedimento reale, seguitano a vivere di vita propria. La conclusione è obbligatoria: anche quella della rete è una realtà, non già soltanto virtuale, ma effettuale, oltretutto carsicamente statica e, perciò, nella sostanza, tecnicamente immutabile.

A fronte di quanto precede, si coglie la centralità dell'elaborazione giurisprudenziale con riguardo, in particolare, al concetto di esibizione pornografica di cui all'art. 600 ter comma 1 c.p. Quantunque, da un punto di vista linguistico, l'esibizione si realizzi con la semplice mostra di sé, è il pericolo della diffusività della sostanza materiale in cui essa si esprime, definibile per brevità prodotto, che pare, forse riduttivamente, dover essere connotato dal requisito della percettibilità visiva, a necessitare di essere scongiurato. Ma non è affatto necessario che l'agente, per un verso, persegua il fine della diffusione e, per altro verso, realizzi una messa in scena degna di una rappresentazione teatrale o cinematografica. Poiché il titolo dell'iscrizione soggettiva è, per tutte e cinque le fattispecie del primo comma dell'art. 600 ter c.p., il dolo generico, la realizzazione di esibizioni o spettacoli pedopornografici o la produzione di materiale pedopornografico o il reclutamento o l'induzione di minori a partecipare ad esibizioni o spettacoli pedopornografici o la locupletazione di un'utilità profittabile dai suddetti spettacoli sono tutte condotte che esigono, esse sole, di essere oggetto della rappresentazione e della volizione di cui all'art. 43 comma 1 primo alinea c.p., senza che sia richiesto uno spazio ulteriore ove far cadere la volizione oltre alcuna delle condotte medesime in guisa da superarla. Il connotato della diffusività appartiene al sostrato della materialità del reato, sicché, ricondotta l'interpretazione all'alveo dell'oggettività, è sufficiente la ripresa della mostra di sé cui altri si abbandoni o sia costretto in uno alla disponibilità ed all'impiego, ormai comune, di strumenti di condivisione.

Di più. Se il concetto di esibizione impegna quello di rieditabilità del prodotto, necessario, ma anche sufficiente, è il pericolo di diffusione, non la diffusione di per

se stessa considerata, ed il pericolo di diffusione si commisura alla potenzialità che l'agente dimostra di comunicare, non all'effettiva comunicazione. Ne consegue che il comma 1, che ne occupa, realizza un'anticipazione della soglia di tutela del bene giuridico dal danno al pericolo, che un'opinione particolarmente rigorosa, ma allineata al principio di offensività che informa costituzionalmente il diritto penale, esige sia concreto. Rilevato che l'impostazione di cui si discorre fonda l'urgenza di un'indicazione operativo-metodologica verso investigazioni ad ampio raggio, con lo scopo di ricostruire le modalità di fruizione dei servizi comunicativi offerti dalla rete da parte della persona sottoposta ad indagini, lo scandaglio deve essere completo, sia allorché la Polizia Giudiziaria ed il Pubblico Ministero giocano a carte scoperte – o, meglio, semi-scoperte – in occasione dell'esecuzione di atti a sorpresa, qual è tipicamente la perquisizione personale e soprattutto domiciliare, sia però anche allorché vige il regime di assoluta impermeabilità del patrimonio di conoscenza acquisito agli atti. Rispetto al primo punto, è d'uopo evitare, come purtroppo invece spesso accade, che la ricerca si appiattisca sulle indicazioni delle persone presenti alle operazioni, tra le quali, in primis, la persona sottoposta ad indagini, dovendosi rammentare, anzitutto, che questa non ha alcun interesse alla collaborazione e comunque ad una collaborazione non minimizzante e, secondariamente, che, oggi, la possibilità di creazione, sistemazione e, sul altro piano, codificazione criptata di archivi raggiunge gradi di sofisticazione assoluta: al fine di consentire un carving non contaminato, e quindi suscettibile di esiti incontestabili in giudizio, occorre che nessun sistema sia in alcun modo manomesso e che i sequestri intervengano sulle cose nelle esatte condizioni in cui esse sono trovate, con redazione di processi verbali quanto più possibile precisi, dettagliati e completati da rilievi fotografici. Rispetto al secondo punto, considerato che un flusso consistente delle notizie di reato proviene dagli utenti "virtuosi" della rete, l'obiettivo di assicurare alla Giustizia, non già singoli autori, ma l'insieme di autori coinvolti nei momenti topici della condivisione della – o anche solo di parte della – loro attività, esige l'attivazione di procedure volte allo smantellamento del segmento di fenomeno criminoso oggetto di considerazione in modo non dissimile da quanto accade, per esempio, nelle indagini in materia di narcotraffico, con iniziative sotto copertura e, una volta giunti all'identificazione, l'aggancio di intercettazioni.

La rinnovazione dell'art. 600 ter comma 1 c.p. ad opera della l. n. 172 del 2012, in disparte un leggero ridimensionamento della pena pecuniaria, la cui cornice edittale scende dallo spazio ricompreso tra euro 25.822,00= ed euro 258.228,00= di multa allo spazio ricompreso tra euro 24.000,00= ed euro 240.000,00= di multa, così, invariata la pena detentiva, che corre tra sei e dodici anni di reclusione, rendendo la nuova disciplina *lex mitior* agli effetti dell'art. 2 comma 4 c.p., determina anzitutto un ampliamento delle condotte punibili. Mentre la previgente disposizione colpiva la realizzazione di esibizioni pornografiche e la produzione di materiale pornografico effettuate mediante l'utilizzo di minori degli anni diciotto e l'induzione di minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche, l'attuale, con un intento di razionalizzazione, al numero 1), colpisce la realizzazione sia di esibizioni sia anche di spettacoli pornografici e la produzione di materiale pornografico effettuate mediante l'utilizzo di minori degli anni diciotto e, al numero 2), con una previsione ancipite,

non solo l'induzione, ma altresì il reclutamento, di minori di anni diciotto onde farli partecipare a esibizioni ed in aggiunta a spettacoli pornografici, nonché, come dianzi dicevasi, la locupletazione di un qualsivoglia profitto da tali spettacoli.

In sintesi la novella

- affianca alle esibizioni pedopornografiche gli spettacoli pedopornografici in relazione a tutte le condotte tranne quella locupletativa dell'"altrimenti" ritratto "profitto".

La differenza tra esibizioni e spettacoli non è immediata.

Anticipavasi che l'esibizione è la pura e semplice mostra di sé. La Suprema Corte di Cassazione ha costantemente orientato il concetto sino al punto di ricomprendere la diffusività del prodotto dell'esibizione stessa. L'esibizione in sé e per sé è un comportamento, ma lo è in tanto in quanto il significato da attribuire ad esso ha un preciso valore sociale. Ne offre la prova l'osservazione delle esibizioni nel mondo degli animali. In etologia, il termine è riferito ad un modello di comportamento, consistente in una ritualizzazione dei movimenti (nelle attività di corteggiamento, di minaccia, di richiesta del cibo, ecc.) che diventano convenzionali ed esagerati nelle loro manifestazioni. In particolare, l'esibizione dei genitali è una forma di manifestazione che si osserva in molte specie di primati (ma anche in alcuni roditori), di sesso sia maschile sia femminile, in occasione di interazioni sociali aggressive o, per l'appunto, sessuali. Tornando al diritto penale, l'esibizione pedopornografica è una mostra, non solo di atti sessuali, ma di parti del corpo erogene, in pose tale da essere idonee a suscitare la concupiscenza di chi osserva.

Lo spettacolo (dal lat. *spectaculum*, der. di *spectare* "guardare"), è, propriamente, una rappresentazione di opere teatrali, liriche, cinematografiche, d'arte varia; in senso ampio, è una qualsiasi messa in scena in potenza destinata a svolgersi davanti ad un pubblico di spettatori.

Sicché una differenza fra esibizione e spettacolo potrebbe rinvenirsi nell'assenza e rispettivamente nella presenza di una pluralità indefinita di fruitori, o anche, in assenza di una pluralità indefinita di fruitori, nel valore economicamente valutabile della messa in scena in funzione di un utilizzo parziario che, sul piano dello scambio della rappresentazione, deriva dall'ammissione al gruppo dei fruitori⁷. In tal senso induce a concludere la penalizzazione della condotta di chi "trae altrimenti profitto" riferita soltanto agli spettacoli pedopornografici e non anche alle esibizioni pedopornografiche.

Pacifico, già prima della novella, che fosse penalmente rilevante l'esibizione privata, ancorché realizzata indipendentemente dal perseguimento di fini commerciali, purché il prodotto fosse suscettibile di divulgazione, con la

⁷ Più restrittiva parrebbe la definizione di spettacolo contenuta all'art. 2 lettera e) della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, in GU L n. 335 del 17 dicembre 2011, p. 1. Ai fini di tale direttiva, per "spettacolo pornografico" si intende: "l'esibizione dal vivo, diretta ad un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione di: (i) un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure (ii) organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali". In particolare il considerando n. 8 precisa che sono esclusi da tale definizione "la comunicazione personale faccia a faccia tra coetanei consenzienti, i minori che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale e i loro partner".

conseguenza che anche l'esibizione carpit in un rapporto individualizzato era suscettibile di venire in linea di conto a condizione che l'agente disponesse di uno strumentario idoneo alla diffusione, oggi, la distinzione tra esibizione e spettacolo tassativizza la fattispecie, mantenendo la linea di una repressione ad ampio raggio a fronte della discrezionalità per i legislatori nazionali lasciata aperta dalla Convenzione, che, all'art. 21 numero 1 lettere a) e b), impone la previsione di "reati relativi alla partecipazione di un bambino a spettacoli pornografici", senza menzionare nel genus degli spettacoli la categoria delle esibizioni, ma, all'art. 20 numero 2, detta una definizione – ripresa dal comma 7 dell'art. 600 ter c.p. – particolarmente ampia di "pornografia infantile" perché incentrata sulla "rappresentazione visiva" di un minore che "si dà" ad un comportamento sessuale ovvero su "qualsiasi rappresentazione" dei suoi organi sessuali "per scopi essenzialmente sessuali"⁸;

- aggiunge il reclutamento all'induzione alla pornografia in attuazione dell'art. 21 numero 1 lettera a) della Convenzione, che, per vero, nella versione inglese, seguita dal legislatore della novella, giustappone il reclutamento alla "induzione di un minore alla partecipazione a rappresentazioni pornografiche", laddove la traduzione italiana allegata alla legge di ratifica, forse influenzata dalla versione francese, parla di "reclutamento ai fini della partecipazione" e, rispettivamente, di "favoreggiamento della partecipazione di un bambino – rectius, minore – a tali spettacoli".

L'induzione (dal lat. *inductio*, der. di *inducere* "indurre") è l'atto di indurre e quindi di agire con la persuasione o in altro modo sulla volontà di taluno, spingendolo, anche suadentemente, a compiere determinati agiti.

Il reclutamento è sostantivo appartenente anzitutto al linguaggio militare, indicando il complesso delle operazioni con le quali si provvede alla raccolta ed alla selezione di nuovi elementi (definiti per l'appunto reclute) per le forze armate. Specie in passato esso era impiegato, sempre nel linguaggio militare, per significare la raccolta di animali necessari alla soddisfazione dei bisogni militari: si parlava, ad esempio, di reclutamento di cavalli o di muli, per definire tecnicamente la ricerca e la presentazione di questi animali all'autorità militare, la quale poi provvedeva a sottoporli alla visita veterinaria e a prendere nota, per il caso di bisogno, di quelli riconosciuti idonei. Proprio la verifica di idoneità che caratterizza le operazioni di selezione nel reclutamento militare così degli uomini come, e soprattutto, degli animali, ha generato linguisticamente la figura di estensione con trasposizione del

¹ Più restrittiva parrebbe la definizione di spettacolo contenuta all'art. 2 lettera e) della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, in GU L n. 335 del 17 dicembre 2011, p. 1. Ai fini di tale direttiva, per "spettacolo pornografico" si intende: "l'esibizione dal vivo, diretta ad un pubblico, anche a

⁸ La relazione esplicativa alla Convenzione di Lanzarote chiarisce come l'art. 21 lascerebbe aperta la possibilità, per i legislatori nazionali, nel definire la nozione di spettacolo pornografico, di prenderne in considerazione "la natura pubblica o privata, commerciale o non commerciale dello spettacolo" (cfr. il commento all'art. 21 della Convenzione, punto 147).

mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione di: (i) un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure (ii) organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali". In particolare il considerando n. 8 precisa che sono esclusi da tale definizione "la comunicazione personale faccia a faccia tra coetanei consenzienti, i minori che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale e i loro partner".

¹ La relazione esplicativa alla Convenzione di Lanzarote chiarisce come l'art. 21 lascerebbe aperta la possibilità, per i legislatori nazionali, nel definire la nozione di spettacolo pornografico, di prenderne in considerazione "la natura pubblica o privata, commerciale o non commerciale dello spettacolo" (cfr. il commento all'art. 21 della Convenzione, punto 147).

sostantivo nel mondo imprenditoriale al fine di individuare il meccanismo di assunzione di nuovo personale. Comunemente invalsa è l'espressione "reclutamento di mano d'opera" per indicare la ricerca, la selezione e l'assunzione della forza-lavoro.

Ciò detto, la differenza fra induzione e reclutamento può rinvenirsi in ciò che l'induzione è il dispiegamento di una forza psicologica incidente sulla sfera emotiva ed intellettuale del destinatario volta a determinare o rinsaldare l'intendimento di costui di aderire alla prospettiva attuosa instillatagli dall'agente, mentre il reclutamento impinge sul processo di selezione in sé e per sé considerato tra più soggetti già eterodeterminati ad accedere a siffatta prospettiva attuosa, con la conseguenza che l'introduzione di un momento di scelta reifica tali soggetti secondo prospettive che richiamano la riduzione in schiavitù. La conferma si trae considerando che l'art. 600 comma 1 c.p. collega la costrizione, quale modalità di riduzione della persona offesa in uno "stato di soggezione continuativa", a "prestazioni lavorative" o, in una trascendenza di piani, "sessuali";

- introduce una norma di chiusura che penalizza la condotta di chi "trae altrimenti profitto" dagli spettacoli pedopornografici. La norma è di chiusura perché è post-posta rispetto al reclutamento o all'induzione e la post-posizione è qualificata dall'avverbio "altrimenti" a specificazione della condotta consistente nel "ritrarre profitto". Il reclutamento o l'induzione possono, ma possono anche non, determinare la ritrazione di un profitto, nel senso che le condotte corrispondenti sono punite indipendentemente dal profitto che l'agente ne ritragga. Le condotte diverse dal reclutamento o dall'induzione, invece, in tanto sono penalmente rilevanti in quanto mettono l'agente nella condizione di locupletare il profitto. Poiché il profitto è termine economico, la locupletazione cade su un vantaggio monetizzabile. Conseguentemente le ulteriori condotte rispetto al reclutamento e all'induzione si sostanziano nella gestione di uno spettacolo pedopornografico e per l'effetto del suo prodotto commerciabile nella catena divulgazione. Si può pensare, ad esempio, al confezionamento di un file-video in formati accettati dai software di riproduzione ovvero alla traduzione dei dialoghi ovvero ancora alla realizzazione di copertine o involucri commerciali.

L'analisi delle varie declinazioni della pornografia minorile offre il destro per affrontare il cuore del problema dei reati che contemplano i minori quali persone offese. Al fondo della dinamica delle varie figure delittuose di cui al comma 1 dell'art. 600 ter c.p., ad eccezione del fatto di "trarre altrimenti profitto" dagli spettacoli pedopornografici di cui alla seconda parte del numero 2), sta sempre una sorta di collaborazione della persona offesa, che da vittima diventa parte integrante della vittimizzazione. Il minore non è necessariamente costretto alla partecipazione all'esibizione o allo spettacolo pedopornografico. L'incipit del numero 1) – ossia: "... utilizzando minori di anni diciotto ..." – punta il dito contro l'elemento obiettivo dell'"utilizzo" dei minori di anni diciotto nella realizzazione delle esibizioni o degli spettacoli pedopornografici o nella produzione del materiale pornografico. L'utilizzo è l'impiego e quindi il fatto in sé dell'inserimento dei minori nello sviluppo realizzativo o produttivo: esso non presuppone l'esercizio di costrizione o violenza per ottenere lo scopo della partecipazione dei minori. Nella più parte dei casi, i minori non sono destinatari di costrizione o violenza: la qual cosa presuppone o la condizione minimale della mancata forzatura fisica o psichica del dissenso per l'inconfigurabilità tanto di un consenso quanto però anche di un dissenso o addirittura la condizione psicologicamente e sociologicamente più pregnante dell'esternazione – esplicita o per facta concludentia – di un consenso, a prescindere dalla qualifica di integrità, sotto il profilo del diritto penale, di esso. Il concetto che si va esponendo è espresso *claris verbis* dal numero 2), che incrimina il reclutamento e l'induzione. Va da sé che il minore reclutato od indotto in tanto partecipa alla realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici o alla produzione di materiale di tal genere in quanto il reclutamento o l'induzione hanno fatto leva sulla sua volontà infine aderente alla proposta comunicatagli dall'autore del reato.

La partecipazione della persona offesa, non già semplicemente sul piano penalistico-concettuale, ma prima ancora sul piano fattuale-descrittivo, dacché essa deve "agire" affinché si compia la sua partecipazione, si colora di un approfondimento volontaristico che fa di lei medesima lo strumento materiale di perpetrazione dell'aggressione al bene giuridico della sanità del suo sviluppo psico-fisico sotto la guida e per certi versi la regia dell'autore del fatto di reato. È come se la persona offesa prestasse le sue mani ed il suo corpo alla mente di quest'ultimo per realizzare con quest'ultimo nientemeno che il suo danno.

Sul punto mette conto di rilevare che l'evoluzione del pensiero giuridico ha avuto modo di studiare la questione sotto il concorrente profilo della sussistenza, o meno, di ipotesi di violenza sessuale nei casi di partecipazione di minori ad esibizioni o spettacoli pedopornografici che si compiono, dietro una videocamera, a distanza⁹.

⁹ La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che "l'induzione della vittima a commettere atti sessuali su di sé da parte dell'agente, induzione che mira a soddisfare il desiderio sessuale dello stesso, integra gli estremi del reato previsto dall'[art. 609 bis c.p.](#)". Infatti, "in assenza di contatti fisici fra i due protagonisti del fatto, il reato di violenza sessuale risulta integrato qualora sia compromessa la libera determinazione sessuale della persona destinataria delle condotte dell'agente e ne risulti aggredita la personalità sul piano sessuale" (Cass. pen., sez. III, 7 marzo 2013, n. 19102). Peraltro, Essa ha parimenti precisato che, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 609 bis comma 2 c.p., "non è sufficiente la mancanza di congiunzione carnale tra l'autore del reato e la vittima ... ed è pertanto evidente che anche la circostanza di una eventuale comunicazione a distanza senza alcun contatto fisico tra autore del reato e

Nulla quaestio, ovviamente, qualora alle esibizioni o agli spettacoli medesimi intervenga chi realizza classicamente una violenza sessuale. Se sussiste un accordo tra costui e l'autore di una delle figure di pornografia minorile, il secondo risponderà della violenza sessuale commessa dal primo in forza del principio di equiparazione del concorso di persone nel reato. Il problema si complica dinanzi ad un'esibizione o ad uno spettacolo solitari. L'esibizione o lo spettacolo sono solitari allorché il minore compie atti di autoerotismo. Può aversi l'affermazione di sussistenza della violenza sessuale nel caso di "costrizione". Nel pieno rispetto del tenore letterale del primo comma dell'art. 609 bis c.p., il minore è costretto, non già a "subire", ma a "compiere" egli medesimo "atti sessuali", con l'avvertenza che detto compimento non avviene su un terzo, ma su – e contemporaneamente attraverso – se stesso. Preso atto del dato della distanza, che la sofisticazione delle telecomunicazioni non annulla sino al punto di costituire uno spazio virtuale in grado di corrispondere le sensazioni del gusto, dell'olfatto e soprattutto, del tatto, la costrizione può discendere bensì dalla violenza, esercitata però non sulla persona offesa, ma su un'altra persona in diretto contatto con l'autore del reato. Nondimeno, generalmente, la costrizione si attua attraverso la minaccia, la quale ben può essere veicolata alla persona offesa attraverso la telecomunicazione¹⁰. Par chiaro tuttavia che la vicenda più eclatante ai fini che ne occupano discende dalla configurabilità di una delle alternative poste dai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'art. 609 bis c.p.:

"l'abuso delle condizioni di inferiorità" in specie "psichica" della persona offesa al momento del fatto si attaglia alla situazione, tutt'altro che infrequente, di un minore neppure introdotto alle cose del sesso che perde l'innocenza nel soddisfare la volontà di colui che ne sta conducendo la mano. All'"inferiorità psichica", che deriva da un incompleto sviluppo personologico, del minore, fa da contraltare la scaltrezza dell'adulto, non già semplicemente

¹ La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che "l'induzione della vittima a commettere atti sessuali su di sé da parte dell'agente, induzione che mira a soddisfare il desiderio sessuale dello stesso, integra gli estremi del reato previsto dall'[art. 609 bis c.p.](#)". Infatti, "in assenza di contatti fisici fra i due protagonisti del fatto, il reato di violenza sessuale risulta integrato qualora sia compromessa la libera determinazione sessuale della persona destinataria delle condotte dell'agente e ne risulti aggredita la personalità sul piano sessuale" (Cass. pen., sez. III, 7 marzo 2013, n. 19102). Peraltro, Essa ha parimenti precisato che, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 609 bis comma 2 c.p., "non è sufficiente la mancanza di congiunzione carnale tra l'autore del reato e la vittima ... ed è pertanto evidente che anche la circostanza di una eventuale comunicazione a distanza senza alcun contatto fisico tra autore del reato e soggetto passivo non assume, di per sé, rilievo determinante, ma deve essere valutata unitamente agli altri elementi che la richiamata giurisprudenza individua tra quelli da considerare" (Cass. pen., sez. III, 26 marzo 2013, n. 19033).

soggetto passivo non assume, di per sé, rilievo determinante, ma deve essere valutata unitamente agli altri elementi che la richiamata giurisprudenza individua tra quelli da considerare" (Cass. pen., sez. III, 26 marzo 2013, n. 19033).

¹⁰ È stata, ad esempio, ritenuta minaccia idonea anche quella di diffusione di materiale compromettente costituito da un fotomontaggio che ritrae la vittima in pose oscene (Cass. pen., sez. III, 26 marzo 2013, n. 19033, cit.).

¹ È stata, ad esempio, ritenuta minaccia idonea anche quella di diffusione di materiale compromettente costituito da un fotomontaggio che ritrae la vittima in pose oscene (Cass. pen., sez. III, 26 marzo 2013, n. 19033, cit.).

- esperto, ma così soverchiamente esperto da governare gli agiti di lui, che scopre, o comunque realizza, il piacere esponenzialmente accresciuto dalla condivisione o comunque dall'esibizionismo. È l'asimmetria cognitivo-esperienziale a sorreggere la costruzione dell'"abuso delle condizioni di inferiorità", come detto, "psichica", per l'effetto gettando le fondamenta della descrizione della materialità dell'"abuso sessuale", nelle numerose forme che la realtà, superando la fantasia, conosce;
- l'"inganno" della persona offesa mediante "sostituzione del colpevole ad altra persona" è tipico della rete. L'occasio discende da ciò che né i social network né per vero i sistemi di gestione della più tradizionale posta elettronica certificano la rispondenza dell'utente dichiarato all'effettivo fruitore. La distanza e l'immaterialità dei flussi comunicativi consentono, non solamente la pratica subdola del nascondimento della verità, ma soprattutto la creazione affatto più perniciosa di un'identità inesistente nella vita quotidiana ma radicata nell'astrazione della virtualità. Di qui il pericolo dell'inganno: il minore crede di corrispondere con un coetaneo ed invece corrisponde con un adulto. Ma, poiché la virtualità esiste alla stessa stregua del mondo in cui agiscono le persone e stanno le cose, la virtualità produce una realtà, definita, con un ossimoro, giust'appunto virtuale; una realtà virtuale nella quale, per utilizzare la terminologia della disposizione che si commenta, il "colpevole" sostituisce il "sé della rete" al "sé dell'effettività". Il "colpevole", spendendo l'identità virtuale, si sostituisce all'altra persona, nel senso financo etimologico, di sé esistente nel mondo di tutti giorni. Con il che il canone dell'interpretazione letterale è soddisfatto appieno.
- Ciò detto, a parziale conclusione del ragionamento, vale la pena di sottolineare che, nel secondo comma dell'art. 609 bis c.p., la descrizione della condotta in termini di induzione si sovrappone perfettamente alla descrizione della condotta contenuta nel numero 2) del primo comma dell'art. 600 ter c.p., con la conseguenza che l'induzione di minori a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici, coincidendo, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti, con l'induzione dei medesimi a compiere o subire atti sessuali, integra un concorso materiale di reati ai sensi del primo comma dell'art. 81 c.p.
- L'induzione rappresenta un'anticipazione della tutela del bene giuridico ancor più spiccata del tentativo, poiché, a fronte della condotta dell'agente, il percorso della progressione verso l'aggressione nella sua forma quantomeno giuridica è inframmezzato dalla determinazione o dal rafforzamento della volontà della persona offesa, per modo che l'idoneità e la non equivocità degli atti è precorsa dalla realizzazione di un vero e proprio evento psicologico in capo alla persona offesa medesima.

- Il concetto è rilevante per rendere ragione di una tendenza complessiva della legislazione in materia di reati commessi anche con i mezzi delle nuove tecnologie coinvolgenti minori quali persone offese. Basti considerare che la disciplina di attuazione della Convenzione di Lanzarote – sulla falsariga dell’art. 415 c.p. – ha avvertito l’esigenza di introdurre l’art. 414 bis c.p. a proposito dell’istigazione alla commissione (comma 1) e dell’apologia (comma 2) di delitti di pedofilia e pedopornografia, non mancando di affinare l’art. 416 c.p. sotto il profilo di una previsione speciale laddove un’associazione per delinquere sia diretta a commettere taluno di tali delitti (comma 7).

Ma il punto di approdo più rilevante della novella è rappresentato dall’art. 609 undecies c.p. che, introducendo la fattispecie dell’adescamento di minorenni, sanziona con la pena chi, allo scopo di commettere delitti di pedofilia e di pedopornografia, adesci un minore degli anni sedici, specificando che “per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

La formulazione letterale della disposizione non brilla per perspicuità.

La fattispecie si incentra sulla condotta, che è laconicamente descritta con la declinazione del verbo “adescare” all’indicativo presente fatto seguire dal complemento oggetto, costituito da un minore infrasedicenne.

L’etimologia del verbo – che muove dal nome “esca” perché, secondo l’uso antico, il transitivo cadeva sull’amo per significare il fatto di fornirlo di esca, trascorrendo in progresso di tempo dall’amo alla preda per significare il fatto di attrarre i pesci all’amo con l’esca e dunque, metaforicamente, di attrarre taluno alle proprie mire con lusinghe e con inganni – suggerisce un contenuto di istantaneità allorquando le lusinghe e gli inganni sono andati a buon fine: invero è punito il fatto in sé dell’adescamento, che si dà quando l’attrazione (con l’esca metaforica) si è compiuta. Ciò nondimeno la definizione di adescamento fatta propria dal legislatore – sia consentito di così dire, per rimanere in tema sdrammatizzando la crudeltà degli argomenti – confonde non poco le acque, dacché si incentra sull’attitudine dell’atto “volto a carpire la fiducia del minore” non già solo con “artifici [e] lusinghe” ma anche con “minacce”. Il riferimento alle minacce pare del tutto estemporaneo e comunque confliggente con il risultato di “carpire la fiducia del minore”. La fiducia neppure si carpisce ma si costruisce in un percorso di attrazione a sé dell’interlocutore; mentre le minacce frappongono la prospettazione di una conseguenza deteriore in capo all’interlocutore proprio perché costui, autonomamente, non aderisce alla volontà altrui; ma, a parte siffatta incongruenza, balza agli occhi l’anticipazione del rivolgimento dell’atto a carpire la fiducia del minore rispetto all’adescamento, siccome alla lettera definibile, con l’ulteriore conseguenza a termini della quale, considerato che l’adescamento deve essere di per se stesso orientato alla commissione di delitti di pedofilia e di pedopornografia, il rivolgimento dell’atto a carpire la fiducia del minore allo scopo della commissione di delitti di pedofilia e di pedopornografia introduce la rilevanza penale di un prodromo di condotta connotata dal dolo specifico. Verosimilmente un’interpretazione

correttiva che riempia di sostanza il concetto di rivolgimento dell'atto a carpire la fiducia del minore sino al punto di esigere che il minore accetti l'interlocuzione di chi lo adesci sul terreno in cui costui intende condurlo pare necessaria sotto pena di rilievi di indeterminatezza della fattispecie e fors'anche di violazione del principio di offensività penale. Ciò è tanto più vero in quanto entrambi i testi inglese e francese dell'art. 23 della Convenzione nonché l'art. 6 della direttiva 2011/92/UE¹¹ si incentrano sulla proposta in sé e per sé effettuata da un adulto ad un minore di un incontro al fine di commettere un reato di pedofilia o pedopornografia quando oltretutto detta proposta sia seguita da atti materiali inducenti all'incontro.

In fondo, però, non sono le discrasie interne ed esterne che la formulazione letterale dell'art. 609 undecies c.p. denuncia a rilevare. L'attenzione cade sull'impiego della "rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione" per realizzare l'adescamento.

Su questo punto credesi di poter sostenere che il diritto penale incontra la psicologia infantile.

Seguendo un approccio apparentemente banale, è immediata la considerazione secondo cui l'impiego della rete e più in generale delle nuove tecnologie ad opera sia dell'autore del reato che della persona offesa, affinché l'adescamento, a prescindere dalle sue definizioni, effettuato dal primo ai danni della seconda possa aver luogo, presuppone che in realtà un incontro tra i due sia già avvenuto: l'incontro in rete, l'incontro su un social network, l'incontro virtuale; un incontro che

- ¹ ... il cui termine di trasposizione però scade il 18 dicembre 2015
- però virtuale non è perché l'immaterialità non impedisce la sostanza in sé di uno scambio comunicativo che realizza la conoscenza specifica.
- Il problema, di cui né i testi convenzionali facenti fede né la legislazione interna si dimostrano avvertiti, emerge in tutta la sua prorompente drammaticità laddove ci si soffermi sull'analisi dell'art. 609 undecies c.p. in rapporto all'art. 600 ter c.p. sotto il profilo della realizzazione di esibizioni pornografiche di cui al numero 1) e sotto il profilo del reclutamento e ancor più dell'induzione di minori degli anni – non più diciotto (ai sensi dell'art. 600 ter c.p.), ma – sedici (ai sensi dell'art. 609 undecies c.p.) a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici di cui al numero 2). Il tenore letterale dell'art. 609 undecies c.p. consente di affermare che l'adescamento è rilevante nel momento in cui è diretto allo scopo di commettere, tra gli altri, il delitto di cui all'art. 600 ter c.p., in particolare nelle declinazioni indicate: esso è dunque rilevante quando è rivolto, non soltanto alla concretizzazione di un incontro riguardato nella sua materialità (come sembrerebbe esser preteso dai testi convenzionali facenti fede¹²), ma altresì alla concretizzazione di un incontro

¹¹ ... il cui termine di trasposizione però scade il 18 dicembre 2015

¹² La relazione esplicativa alla Convenzione di Lanzarote, nel tentare di chiarire la nozione di atti materiali che debbono seguire alla proposta di incontro, indica, a titolo esemplificativo, il fatto di recarsi al luogo stabilito per l'incontro stesso (cfr. il commento all'art. 23 della Convenzione, punto 160).

riguardato nella sua virtualità per la realizzazione di esibizioni pornografiche; esso, tradotti i plurimi passaggi in parole, è dunque rilevante altresì quando è rivolto al reclutamento o alla semplice induzione del minore alla concretizzazione di un incontro riguardato nella sua virtualità per la realizzazione di esibizioni pornografiche.

- Qui, a prescindere dalla difficoltà definitoria, forse intrinseca al tema trattato, di un adescamento finalizzato all'induzione, si apre lo spazio della riflessione.
- Secondo "Save the Children", il 10,5% dei minori di età compresa tra i 12 e i 13 anni accetta di incontrare persone conosciute su Internet; il dato statistico sale al 31% se si prendono in considerazione gli adolescenti tra i 16 e i 17 anni. Premesso che gli ultrasedicenni esulano dalla tutela apprestata dall'art. 609 undecies c.p. sul fondamento di una pretesa base di discernimento e quindi di autodeterminazione crescente con l'approssimarsi all'età adulta che non trova appiglio nell'osservazione della realtà, il mare magnum della rete, in cui la comunicazione è partecipazione all'attività sociale che nella rete si svolge e si scioglie, quantomeno nell'approccio conoscitivo, nella condivisione, fatta di social network e chat line, ma anche di forum e di giochi di ruolo, rappresenta per i numerosi malintenzionati che spregiudicatamente la frequentano il sostrato ideale per gettare l'esca avvelenata, di cui l'amo è fornito, attendendo che alcun minore vi abbocchi.
- I minori sono soggetti vittimologicamente vulnerabili perché la giovane età, unita alla curiosità che la scoperta del funzionamento del corpo proprio ed altrui fa sorgere in loro, li espone a non soppesare, nella talvolta spasmodica ricerca di contatti, i tratti dell'identità del loro interlocutore. Rispetto a quest'ultimo, talvolta accettano consapevolmente di rapportarsi ad un soggetto adulto perché affascinati dall'idea di una corrispondenza con una persona più matura, facendone motivo, ingenuo, di vanto; talaltra ignorano di rapportarsi ad un soggetto adulto perché sottovalutano gli indizi da cui inferire la verità sulla età dello stesso; talaltra ancora accettano consapevolmente di rapportarsi ad un soggetto di pari età, nondimeno sottovalutando il pericolo che la disponibilità in capo a costui di immagini "compromettenti", a fronte di una consueta limitatezza temporale delle relazioni sentimentali giovanili, lo mette nelle condizioni di delinquere a loro danno.
- ¹ La relazione esplicativa alla Convenzione di Lanzarote, nel tentare di chiarire la nozione di atti materiali che debbono seguire alla proposta di incontro, indica, a titolo esemplificativo, il fatto di recarsi al luogo stabilito per l'incontro stesso (cfr. il commento all'art. 23 della Convenzione, punto 160).

Le figure di reato incentrate sul fatto di compiere o subire, dietro induzione, atti sessuali; sulla partecipazione ad esibizioni o spettacoli pornografici; sul reclutamento o sull'induzione nella prospettiva della partecipazione a consimili attività;

sull'adescamento finalizzato alla partecipazione ed anche al reclutamento ed all'induzione alla realizzazione materiale di incontri sessuali; tutte tali figure di reato presuppongono una cooperazione attiva o quantomeno un'adesione psicologica da parte della persona offesa.

Poiché il diritto penale, in quanto diritto penale del fatto di reato, interviene quando già si è quantomeno avviato il meccanismo di aggressione al bene giuridico e poiché le massime soglie di anticipazione della tutela, che si sono esposte, comunque non possono spingersi oltre la frontiera dell'adescamento, figura già di per se stesso problematicamente in tensione in specie con il principio di offensività, un ulteriore spazio in chiave prevenzionistica non può individuarsi sul terreno della repressione, ma solo su quello dell'educazione.

A tale riguardo colpisce che la Convenzione di Lanzarote, quantunque dichiaratamente persegua l'obiettivo di "prevenire" – oltretutto "combattere" – "lo sfruttamento e gli abusi sessuali riguardanti i bambini" [art. 1 numero 1 lettera a)], tra le "misure preventive" cui è intitolato il capitolo secondo, segnatamente agli artt. 5 ss., nulla prevede in relazione ai genitori. All'art. 5 si occupa di "reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini"; all'art. 6 si occupa di "istruzione" – ma curiosamente non anche di educazione – "dei bambini"; all'art. 7 di "programmi o misure di intervento preventivo" destinati alle "persone che temano di poter commettere qualcuno dei reati previsti dalla Convenzione"; all'art. 8 si occupa di "misure nei confronti – sia consentito di dire: persino – del pubblico" relativamente alle "campagne di sensibilizzazione che informino il pubblico sul fenomeno dello sfruttamento e degli abusi sessuali" (numero 1); all'art. 9 si occupa della "partecipazione dei bambini, del settore privato, dei media e della società civile" relativamente all'"elaborazione ed all'attuazione delle politiche, programmi pubblici o altre iniziative concernenti la lotta allo sfruttamento ed agli abusi sessuali" (comma 1). I genitori sono menzionati solo due volte nel testo della Convenzione. Precisamente,

- all'art. 6 cit., che, nell'occuparsi, come visto, dell'"istruzione dei bambini", assicura che gli stessi godano di un'istruzione primaria e secondaria che li fornisca di "informazioni sui rischi di sfruttamento e di abusi sessuali", nonché "sui mezzi per difendersi", informazioni che, "quando opportuno", possono essere somministrate loro "in collaborazione con i genitori";
- all'art. 14, che, nell'occuparsi dell'"assistenza alle vittime", prevede la possibilità, nel caso di maturazione dei fatti in ambito familiare, dell'allontanamento del genitore o del minore (art. 14 numero 3).

I genitori, neppure come tali ma come species del genus "parenti prossimi", riemergono nel capitolo quarto, intitolato alle "misure di protezione ed assistenza alle vittime", dove il concetto di "protezione" non ha valenza preventiva, bensì assistenziale, perché il reato è già stato commesso. L'art. 11 numero 1 impone agli Stati aderenti l'adozione di "programmi sociali efficaci" e la creazione di "strutture

pluridisciplinari” onde fornire il “necessario supporto” alle vittime, ai loro parenti prossimi ed a coloro ai quali le vittime sono affidate.

Si ritiene di potere sostenere che l’omessa considerazione della genitorialità si spiega alla luce del rilievo a termini del quale un numero consistente di reati sessualmente orientati commessi contro i minori sono perpetrati all’interno della famiglia. Quest’ultima, pertanto, anziché essere riguardata come un nucleo di protezione, è sospettosamente vista come un luogo in cui l’incidenza statistica colloca le violazioni. Pertanto la logica esige che la protezione, anziché concentrarsi in seno alla famiglia, sia diffusa nella società quale realtà extra-famigliare e, quindi, come tale, in grado di accorgersi di ragioni di allarme che derivano dall’inserimento di un minore nella vita domestica. Ne offre conferma l’art. 12 che, sviscerando il tema della “segnalazione di sospetti di sfruttamento o di abusi sessuali”, al numero 1, si incarica di statuire che il segreto professionale non deve costituire ostacolo alla possibilità per i professionisti impegnati con minori “di segnalare ai servizi incaricati della protezione dell’infanzia ogni situazione di un bambino nei confronti del quale essi abbiano motivi ragionevoli per ritenere che egli sia vittima di sfruttamento o di abusi sessuali.” e, al numero 2, incoraggia “ogni persona che sia a conoscenza o che sospetti, in buona fede, fatti di sfruttamento o di abusi sessuali a danno di bambini, a segnalarli ai servizi competenti”. La sfiducia nell’eventualità di una segnalazione promanante, come nella prassi talvolta accade, da uno dei genitori anche in relazioni a fatti commessi in famiglia è tale che l’ipotesi non è neppure menzionata, ancorché proprio in quel frangente sorge impellente l’esigenza di accudire e financo proteggere nel senso materiale della parola il minore ed il genitore destinatario delle sue propalazioni.

La non pretermettibilità della genitorialità è testimoniata dai testi storici in materia di diritto internazionale della protezione minorile. La Dichiarazione dei diritti del fanciullo approvata il 20 novembre [1959](#) dall’[Assemblea Generale delle Nazioni Unite](#) e revisionata nel [1989](#), testo non vincolante quale fonte del diritto degli Stati membri ma comunque spiegante un’efficacia euristico-orientativa, che a sua volta fonda l’obbligo di un’interpretazione conforme del diritto interno, ponendo al centro dell’attenzione lo sviluppo armonioso della personalità del fanciullo, proclama che questi deve “crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d’affetto e di sicurezza materiale e morale”, spingendosi sino al punto di prevedere che, “salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre”. Entrambi i genitori sono destinatari di un dovere di cura e responsabilità: dovere che, tanto minore è l’età, quanto maggiore si concentra in capo alla madre, la quale, in seno al nucleo di protezione fatto di “amore e comprensione”, acquisisce un ruolo di preminente accudimento. Il discorso, sul versante della discoperta di reati sessualmente rilevanti, potrebbe spingersi lontano, mettendo in luce la necessità di una peculiare sensibilizzazione della madre quale portatrice di una forma di genitorialità particolarmente, perché naturalmente, profonda.

Ancor più incisiva è la Convenzione dell'O.N.U. sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York il 20 novembre 1989 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176. La condivisione dei suoi contenuti è tale che ad oggi vi aderiscono ben 193 Stati, con le rilevanti eccezioni, però, degli Stati Uniti d'America e della Somalia, un numero che supera quello degli Stati membri dell'O.N.U.

Nella prospettiva che si va enunciando, decisivo rilievo acquisisce l'art. 18, che non si limita ad enunciare il principio della genitorialità responsabile, ma lo specializza, fondando la preminenza del ruolo dei genitori su quello delle istituzioni (come si evince dal numero 1: "Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo"), giacché queste ultime si pongono in termini di supporto o se si vuole anche complementarietà e, nei casi di impossibilità di esercizio della genitorialità, di sostituzione rispetto ai primi (come si evince dal numero 2: "Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo" e 3: "3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari").

Il primato della genitorialità responsabile – che nella Convenzione di New York è affermato in tutti gli ambiti di intervento, compreso quello sanitario [art. 24, numero 1, in particolare lettere e) ed f)] e quello economico (art. 27 numero 2) – è perfettamente in linea con la Costituzione, che, all'art. 30 comma 1, enunciando il "dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli", riprende, in un testo in frontale rottura con l'ordinamento in cui è maturata l'elaborazione del Codice Civile, l'art. 147 di esso, il cui dettato ("Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli") si completa con l'ultimo comma dell'art. 317 bis introdotto, in ben altra epoca, dalla riforma del diritto di famiglia e destinato a trovare precipua applicazione nei casi di separazione e divorzio ("[Anche] il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore").

Alla luce di tutto quanto detto sin qui, non resta che trarre dalle corpose premesse le debite conseguenze.

L'avvento di Internet, per le menzionate caratteristiche di anonimato e per la facilità di penetrazione all'interno dei focolai domestici e di diffusione di materiali che

permette, crea rischi nuovi sui quali i genitori dovrebbero riflettere. I pedofili non sono più solamente uomini che tentano di avvicinare i bambini all'uscita da scuola o nei luoghi ricreativi da essi frequentati. Possono, infatti, contattare i minori, spesso sotto mentite spoglie, mentre essi visitano siti o frequentano chat line segnatamente nell'ovattato silenzio di casa. In una simile ottica, il possesso di smart-phone o di computer dotati di web-cam crea occasioni per la produzione o lo scambio di materiale pedopornografico che in passato non esistevano. Per tali ragioni, prospettive di approfondimento ed incontro anche con i genitori sul tema in parola – parrebbe di potersi suggerire persino all'interno delle scuole – sarebbero auspicabili.

Ciò detto, se è vero che il genere di reati di cui si è parlato presuppone materialmente una collaborazione attiva della persona offesa, la cui struttura psicologica si orienta al compimento sul proprio corpo delle azioni necessarie, è anche vero che il dato criminologico costante della consegna del silenzio da parte dell'autore fa toccare con mano che la vulnerazione del minore coglie il momento di massima criticità della sua esistenza: la solitudine. L'attività sessuale, viepiù se illecita, perché tale è autorappresentata dall'autore, non è esercitata in piazza. Neppure gli atti prodromici sono pubblicizzati. Tutto il processo di avvicinamento della persona sino alla soddisfazione degli intenti concupiti, che possono esser i più disparati, avviene in gran segreto. La segretezza è favorita dall'isolamento ed è conservata dalla consegna del silenzio, che consente all'autore di raggiungere il duplice scopo di guadagnarsi l'impunità e di creare i presupposti per la prosecuzione dell'attività illecita.

Il minore solo, silente, non comunicativo, non coinvolto dai genitori in una vita familiare accudente, è massimamente esposto a pericolo perché al fondo è isolato.

L'isolamento non avviene nelle strutture sociali, che impongono la socializzazione per definizione, in quanto istituite dalla società con caratteristiche di replica, nelle micro-cellule di appartenenza, a cominciare dalla scuola e dalle esperienze similari, della globalità dei rapporti interpersonali. L'isolamento si consuma a casa, dinanzi a genitori che non esistono o che non fanno i genitori.

Comunicazione e rispetto in famiglia, anche nella fase di crisi

Sara Commodo -Avvocato -membro dell'AIADC e dell'IACP

La famiglia è senza dubbio l'ambiente primario in cui il bambino, spettatore delle condotte degli adulti, si forma. E' nella famiglia che il minore trova le linee guida del proprio futuro comportamento, recependo e facendo propri i valori, i principi e gli insegnamenti che i genitori trasmettono.

La famiglia unita, armoniosa e rispettosa delle esigenze di tutti i suoi componenti rappresenta il contesto in cui generalmente si pensa possano più agevolmente passare stimoli positivi ai minori che ne fanno parte.

La famiglia separata è invece abitualmente immaginata come contesto di grande sofferenza per adulti e minori; gli adulti, travolti dalla crisi coniugale, perdono di vista il loro primario ruolo educativo e si rendono autori di condotte spesso pessime. I minori, spettatori della crisi stessa, non solo soffrono per aver perso l'unità familiare ma si trovano ad introiettare quelle dinamiche relazionali assolutamente negative messe in scena dai genitori.

L'avvocato familiarista sa che troppo spesso il momento della separazione slatentizza rancori, sofferenze e rabbie che si sostanziano in una perdita di rispetto per l'altro.

Non è però utopistico pensare che anche nella gestione del contenzioso familiare possano essere tenute condotte che possano rappresentare esempi sani e positivi per i figli.

Il 25 marzo 2010 é stata costituita l'Associazione Italiana Avvocati di Diritto Collaborativo (AIADC) con sede a Milano la quale si propone di promuovere anche in Italia la cultura e la pratica collaborativa ideata circa venti anni fa nel Nord America ma ormai praticata anche in Canada, Australia, Israele ed in vari Stati dell'Europa

La pratica collaborativa rappresenta un modo nuovo di separarsi e, più in generale, di risolvere le controversie familiari, modo alternativo sia al procedimento giudiziale contenzioso che alla negoziazione stragiudiziale tradizionale.

Perché la separazione possa aprire lo sguardo delle parti al loro futuro è fondamentale che sia individuato un accordo che tenga conto dei reciproci INTERESSI

La pratica collaborativa si sostanzia proprio in una negoziazione – condotta con modalità che cercherò di tratteggiarvi brevemente - basata sugli interessi e non tanto sui diritti o sulle posizioni delle parti.

Tale pratica si pone come prioritario l'obiettivo di salvaguardare il mantenimento di buone relazioni fra i componenti del nucleo familiare, anche dopo la separazione, nell'interesse sì dei figli ma anche degli adulti coinvolti. Al termine di un riuscito percorso collaborativo, improntato al rispetto reciproco, i coniugi avranno raggiunto accordi soddisfacenti per entrambi e dunque saranno in grado di relazionarsi positivamente anche in futuro.

La pratica collaborativa parte da presupposti teorici decisamente nuovi rispetto al tradizionale modo di concepire una separazione da parte dell'ordinamento giuridico italiano:

-
- Un primo presupposto teorico della CP é che una separazione (o un divorzio) non si possa affrontare solo da un punto di vista legale perché “il Problema” per il/del cliente é ben più complesso e sfaccettato, composto allo stesso tempo da questioni legali, finanziarie, psicologiche, relazionali e di riorganizzazione della propria esistenza
 - Secondo presupposto della CP è che nel ricercare una soluzione alle questioni conseguenti alla separazione di una coppia la logica della contrapposizione, che implica vi sia un vincitore e un vinto, non é funzionale al benessere di adulti e figli perché entrambe le parti devono sentirsi soddisfatte del risultato raggiunto.
 - nella decisione della vita futura del cliente e dei suoi figli, lui cliente deve rimanere il vero protagonista, senza delegare le relative scelte all'autorità giudiziaria e/o agli avvocati e per fa ciò egli deve essere messo nella condizione di effettuare le scelte migliori anche in un momento di maggior fragilità come é, quasi sempre, quello della separazione.

Partendo da questi presupposti teorici è stata pensata e perfezionata nel tempo una tecnica che si propone il raggiungimento dei predetti obiettivi attraverso un lavoro di squadra, squadra composta necessariamente almeno dalle due parti e dai rispettivi avvocati (uno per ciascuna parte) ed eventualmente anche da altri professionisti, come il commercialista o esperto finanziario, lo specialista dei bambini, uno o più esperti di relazioni familiari.

A tutti i professionisti del team é richiesta la formazione nella pratica collaborativa.

Tutti i professionisti coinvolti ricevono un incarico limitato al raggiungimento dell'accordo e nessuno di loro potrà prestare la propria attività professionale nell'eventuale giudizio contenzioso fra le parti che dovesse seguire al percorso collaborativo qualora questo fallisse.

Nell'ambito di questo lavoro di squadra sono elementi essenziali il rispetto reciproco, la sintonia d'intenti, la trasparenza e la buona fede.

Questa nuova metodologia prevede come detto la presenza di un coach, uno psicologo, che

- aiuta a gestire in modo amichevole la procedura;
- facilita e rende sicura la comunicazione
- abbassa il livello di ansia
- identifica le priorità e ampliano le opzioni
- identifica le preoccupazioni
- focalizza sul presente e sul futuro
- aiuta le parti a generare un progetto genitoriale

Assiste il Team collaborativo anche uno psicologo nella veste di rappresentante indipendente e neutrale del minore e dei suoi bisogni.

In tal modo il consulente dei minori consente ai figli di

- far ascoltare la loro esperienza,
- di comprendere cosa sta accadendo alla loro famiglia
- di formulare domande
- di avere chiarimenti riguardo ai cambiamenti nella loro vita e nella loro famiglia
- di avere voce nella procedura

E consente ai genitori di

- acquisire informazioni che li aiutino a fare scelte migliori mentre assumono decisioni importanti per la loro vita
- verificare che essi stanno percorrendo una strada di salvaguardia nella gestione della crisi familiare
- di considerare le necessità, le preoccupazioni e le prospettive di ciascun figlio
- di ricevere suggerimenti per sviluppare un piano genitoriale adeguato

In questo modo i minori non solo si sentiranno ascoltati e considerati ma avranno la possibilità di percepire e inserire nel proprio bagaglio di valori l'importanza, anche in

un momento di difficoltà familiare, del rispetto per le esigenze di tutti i componenti del nucleo.

La pratica collaborativa, riducendo i tempi della negoziazione, consente anche di contenere i costi rispetto ai percorsi tradizionali

Gli esperti delle relazioni familiari ci insegnano come la separazione è sempre un'esperienza potenzialmente traumatica, che può avere conseguenze involutive, o evolutive, in dipendenza dal modo in cui si gestisce e si affronta la separazione.

Questo nuovo approccio consente alle parti di non rimanere invischiate nel conflitto ma, con l'aiuto dell'intera squadra a propria disposizione, di superarlo, di acquisire consapevolezza non già rispetto a quello che vogliono ma rispetto al perché lo vogliono. E' così che raggiungeranno un accordo che consentirà loro di avere lo sguardo rivolto al futuro non già al passato.

Come saggiamente osservato dalla Collega Carla Marcucci "E' importantissimo che l'avvocatura italiana guardi a questo nuovo metodo di risoluzione dei conflitti con l'apertura mentale necessaria a comprenderne il profondo significato. Anche nel nostro paese potrà essere studiata e promossa una risorsa che offre ai cittadini un percorso per aiutarli a separarsi con rispetto reciproco e dignità preservando beni e valori che normalmente sono destinati a perdersi nello spargimento di sangue che caratterizza la fine contenziosa di una storia d'amore. E soprattutto preservando i loro figli, trasmettendo loro l'importanza del vivere civilmente, anche nei momenti di difficoltà.

Questa pratica offre tra l'altro all'Avvocatura italiana la possibilità di esercitare quella funzione sociale che negli anni é andata affievolendosi ma che ci appartiene ovvero l'arte del negoziare per trovare soluzioni di pace prima e più che essere strumenti di battaglia per ottenere la vittoria del cliente e la sconfitta dell'avversario".

Le sanzioni amministrative per i giovani, consumatori di droghe ed alcool

Angela Russo - assistente sociale

(Direttore di Servizio Sociale presso l'Ufficio N.O.T. della Prefettura di Torino)

In questi ultimi mesi la politica e i mezzi di comunicazione di massa paiono interessarsi sempre più al mondo dei giovani, a causa delle evidenti difficoltà aperte dal prolungarsi dell'attuale stato di crisi economica, all'interno di un mercato del lavoro che nel nostro paese è improntato sul modello sociale dell'adulto capofamiglia (male breadwinner).

Tale disagio economico ha indubbe ricadute a carattere sociale e psichico e rischia di agevolare l'incremento di una serie di atti illeciti correlati a comportamenti che attengono alla sfera del tempo libero (gioco d'azzardo, consumo di stupefacenti, abuso alcolico ...). A tali condotte il sistema giuridico italiano ha cercato di porre un freno attraverso una serie di norme non solo dal carattere deterrente, ma anche rieducativo e riparativo:

- la norma sul possesso per uso personale di stupefacenti (D.P.R.309/90) prevede la possibilità di revocare le misure amministrative attese, laddove la persona porti a termine un percorso riabilitativo o info-preventivo (a seconda dello stile di consumo del soggetto) presso le competenti strutture pubbliche o private;
- il Codice della Strada contempla la possibilità di convertire in lavori di pubblica utilità le pene detentive e pecuniarie previste in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica o da stupefacenti (laddove il conducente non abbia provocato incidente stradale)....

In un certo senso, agli organi e agli uffici deputati all'applicazioni di tali norme è affidato un compito rieducativo in cui il trasgressore viene sollecitato a prendere coscienza delle ricadute individuali e sociali correlate al suo atto e/o a

problematizzare comportamenti banalizzati in modo da generare un circolo virtuoso in cui l'evento delittuoso genera processi evolutivi.

Nel corso del mio intervento presenterò quanto realizzato nella Prefettura di Torino dall'Ufficio che si occupa di applicare l'articolo 75 del D.P.R. 309/90 in materia di possesso di sostanze stupefacenti per uso personale (il Nucleo Operativo Tossicodipendenze) e in cui io lavoro da oltre venti anni. L'esperienza che di cui parlerò ritengo possa essere utile per un confronto con operatori che lavorano in campi e su versanti diversi, i quali condividono il desiderio di contribuire al processo educativo di quei giovani che per ragioni di lavoro incontrano nei propri uffici.

In Italia, mentre il consumo di alcol, sostanza legale, è sanzionato esclusivamente se associato a comportamenti come la guida di automezzi o l'uso di armi, il possesso e il consumo di sostanze illegali, come la cannabis e la cocaina, è regolato da una specifica normativa, il D.P.R. 309/90 del 9 ottobre 1990 modificato (in particolare l'art. 75).

In base a tale norma il Prefetto, assistito da assistenti sociali, è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Concretamente, ogni qual volta gli organi di Pubblica Sicurezza sequestrano ad un cittadino piccole quantità di sostanze stupefacenti, possedute a scopo di consumo personale, segnalano il fatto ai nostri uffici affinché venga avviato un procedimento amministrativo.

Poiché in Italia il possesso delle sostanze stupefacenti è considerato un illecito amministrativo, le sanzioni previste per i trasgressori sono le seguenti:

- sospensione, da un mese a tre anni, della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori;
- sospensione (o divieto del conseguimento), da un mese a un anno, della licenza di porto d'armi, del passaporto (e di ogni altro documento equipollente) e del permesso di soggiorno per motivi di turismo (se cittadino extracomunitario).

Come si accennava in precedenza, l'art. 75 del D.P.R. 309/90 non ha solo una veste sanzionatoria, infatti prevede che la valutazione del tipo di sanzioni amministrative da adottare per il singolo individuo, la loro durata e l'eventuale applicazione di un semplice Formale Invito a non fare uso di sostanze stupefacenti sia subordinata ad un colloquio presso l'ufficio Nucleo Operativo Tossicodipendenze (da ora in poi ufficio N.O.T.) condotto da un'assistente sociale. Detto colloquio ha lo scopo di accertare le ragioni della violazione, ma anche di individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto prevedendo la possibilità che il procedimento si definisca con un Formale Invito a non reiterare l'illecito amministrativo (in caso di prima segnalazione e di particolare tenuità della violazione), oppure con l'invito a seguire un programma terapeutico o a carattere info-preventivo che, se portati a termine, permettono la revoca delle sanzioni eventualmente comminate.

Il fenomeno dei consumi di stupefacenti è certamente molto articolato e, se da un lato pervade i contesti e gli strati sociali più diversi, dall'altro si differenzia per tipologie di pattern e problematicità d'uso.

Già da alcuni anni leggendo la relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, si evidenziano alcune criticità:

- il consumo di cocaina nel nostro Paese è circa il doppio rispetto alla media europea;
- il consumo di cannabis, anche se in leggero calo, mostra una maggior prevalenza nella fascia d'età 15/24 anni (tra i ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni, il maggior consumo si registra a 19 anni, con primo contatto a 16 anni);
- forte tendenza al policonsumo (con particolare intreccio tra alcol e tabacco);
- abbassamento dell'età di inizio del consumo di stupefacenti a fronte di un aumento dell'età media di primo accesso ai servizi e, di conseguenza, aumento del tempo fuori trattamento (da 8 a 13 anni, a seconda del tipo di sostanza d'abuso).

Ma chi sono i soggetti che vengono segnalati ai nostri uffici?

I verbali che giungono in Prefettura hanno, in linea di massima, le seguenti caratteristiche:

- i sequestri di cannabis (circa il 70% del totale) sono conseguenti ai controlli delle Forze di Polizia agli stadi (in occasione di concerti), nei pressi delle stazioni ferroviarie o delle frontiere (nei periodi di vacanza), nei luoghi di ritrovo giovanili (discoteche o giardinetti). Di conseguenza ad essere fermati sono spesso giovani adulti con un pattern d'uso di tipo ludico-ricreativo e/o sperimentale, all'interno dei contesti del gruppo di amici. All'interno di questo sottogruppo di segnalazioni da alcuni anni si sta osservando un aumento di soggetti minorenni;

- i sequestri di cocaina (circa il 20% del totale), invece, sono spesso conseguenti ad indagini sul traffico di stupefacenti, per cui l'infrazione è accertata nel momento della compravendita in luoghi di spaccio noti alle forze dell'ordine o in conseguenza dei controlli su numeri cellulari posti all'attenzione degli agenti. In questi casi ad essere intercettati sono consumatori più o meno occasionali, che si approvvigionano senza utilizzare particolari precauzioni o canali "sicuri", ma anche persone che hanno una certa familiarità con il consumo di questa particolare sostanza.

In entrambe le situazioni si tratta di cittadini che consumano sostanze illecite, spesso, senza avere un'adeguata consapevolezza rispetto ai rischi legali e sanitari correlati e che appartengono ad una popolazione completamente diversa da quella target dei Servizi pubblici e privati per le dipendenze.

Inoltre, se è vero che solo una percentuale di coloro i quali consumano stupefacenti diventano consumatori problematici, è pur vero che l'abbassamento dell'età di primo contatto con tali sostanze, si traduce in un aumento del rischio di sviluppare patologie correlate, e di avvicinamento, in età adolescenziale, ad ambiti di illegalità in cui sono disponibili varie tipologie di sostanze stupefacenti (con l'ulteriore rischio di incorrere nella commissione di illeciti amministrativi e penali che potrebbero compromettere i personali percorsi di vita).

Proprio a partire da tali osservazioni, ci si è resi presto conto che era importante non lasciare che il colloquio in prefettura divenisse un mero atto burocratico dove a prevalere era unicamente l'aspetto di deterrenza; poteva invece essere un'opportunità per riflettere sul mondo dei consumi con le persone nel momento in cui si trovano a dover rispondere, per la prima volta, per le conseguenze di un comportamento spesso banalizzato e sul quale non avevano mai fatto una seria riflessione. Inoltre era anche

una preziosa occasione per avvicinare tali persone a quei servizi di prevenzione, cui difficilmente si sarebbero avvicinati. Si rammenti infatti come lunghi tempi di latenza tra primo consumo di stupefacenti e primo contatto con i servizi per le dipendenze comportino il rischio che l'accesso al trattamento giunga in un momento in cui la persona risulti fortemente compromessa con l'uso della sostanza stupefacente, ed abbia danneggiato seriamente il capitale umano e sociale di cui era in possesso, con le relative ricadute negative sulle possibilità di recupero.

Nei nostri uffici si è lungamente riflettuto sul fatto che, per poter efficacemente proporre un percorso educativo/preventivo ovvero terapeutico come alternativa alle sanzioni previste, fosse indispensabile una presa di coscienza, anche minima, dell'esistenza di un problema da parte dei giovani trasgressori, o quantomeno la coscienza di percepire la proposta alla stregua di un'opportunità evolutiva. Purtroppo nessuna di queste due condizioni è facilmente osservabile nel corso dei colloqui sociali che vengono svolti in Prefettura; le principali criticità che si riscontrano attengono principalmente alla forbice esistente tra valore sociale attribuito, almeno in determinati contesti giovanili, al consumo di stupefacenti e la norma giuridica espressa dal D.P.R. 309/90 citato:

- alcuni soggetti, pur non contestando la ratio della legge che penalizza, in definitiva, consumare stupefacenti, esprimono un forte disagio ad accettare su di sé le conseguenze previste, identificando come problema da aggredire il consumo abituale, e non con l'uso occasionale o a carattere ludico/ricreativo;
- per altri la difficoltà ad interiorizzare la norma è attribuita al diverso tipo di tolleranza espresso dai diversi Paesi europei, attribuendo maggiore apertura culturale agli stati in cui vi sia una normativa più benevola. Al contrario Paesi a cultura più proibizionista vengono imputati di tutelare l'interesse di gruppi di potere che, in nome di una pretesa attenzione alla tutela della salute pubblica, agevolano il mantenimento di traffici illeciti, altamente lucrativi.

Ancora più difficile affrontare il discorso sugli stili di consumo e sulla legalità o meno dei propri comportamenti quando il trasgressore è un ragazzo minorenne:

in determinati ambienti, molto più diffusi di quanto ritenga il mondo adulto, il consumo di cannabis non rappresenta un disvalore sociale, anzi è il viatico attraverso

il quale poter essere accettato dal gruppo dei pari. In questo caso [...]” è possibile che la violazione di una regola giuridica rappresenti l’ottemperanza a una regola di altro tipo e, anzi, può succedere che l’una sia violata proprio per ottemperare all’altra, con la conseguenza che il peso affittivo della sanzione, nella strategia comportamentale dell’attore sociale, potrebbe venir compensato dalla soddisfazione di aver tenuto un comportamento legittimato da una regola più condivisa”.¹³

In ultimo vorrei accennare ad un altro elemento che influenza le scelte comportamentali dei ragazzi, e sul quale quindi è necessario riflettere per individuare strategie educative e motivazionali efficaci: le nostre società sono caratterizzate da una forte spinta all’atomizzazione delle relazioni, che si palesa attraverso la crescente scomparsa di soggetti sociali capaci di fornire dimensioni di appartenenza ai propri membri. Tale processo è probabile che riduca il peso normativo delle regole, a vantaggio di altri strumenti di orientamento dei comportamenti. [...]” le regole giuridiche vanno assumendo un significato, per dir così, mitico della normatività (la legge è legge), ma il contenuto delle regole giuridiche stesse sfuma e si confonde (la violazione delle regole giuridiche è possibile, purché la violazione stessa sia legittimata da altri strumenti di orientamento o, ancor più semplicemente, purché sia giustificata da certi interessi, che la comunicazione di massa presenta come meritevoli di successo, dando loro riconoscimento e legittimazione)¹⁴.

La condivisione di queste considerazioni, accanto alla necessità di dare forma e contenuto agli aspetti evolutivi inclusi nella norma, ha permesso lo sviluppo di un’importante rete di collaborazione tra i servizi che nel territorio si occupano di tossicodipendenza e prevenzione di comportamenti a rischio e la Prefettura, percepita sempre più come particolare osservatorio per alcune tipologie di consumi che difficilmente accedono ai servizi pubblici.

Molti soggetti che si presentavano in Prefettura mostravano una forte resistenza ad avvicinarsi a strutture riabilitative classiche (quali i Ser.T.), anche laddove non vi fosse una indisponibilità a priori ad affrontare un discorso personale sulla propria storia di consumo di stupefacenti, per un effetto di percezione di auto-etichettamento.

¹³ Valerio POCAR, *Guida al diritto contemporaneo*, LATERZA, ROMA, 2002, pag. 59.

¹⁴ Valerio POCAR, *Guida al diritto contemporaneo*, LATERZA, ROMA, 2002, pag. 79

Spesso si trattava proprio di ragazzi infra-trentenni, dalle cui storie emergeva il bisogno di trovare degli spazi personali, ma anche collettivi, in cui confrontarsi sul significato dei tempi dello “sballo”, e dove scarsa era la consapevolezza dei rischi correlati al consumo di stupefacenti quali cocaina, crack, ecstasy, acidi....

È così emersa la necessità di attivare, per questo specifico target di consumatori, una risorsa diversa, in grado di abbassare i livelli di resistenza al cambiamento e, attraverso una progettazione congiunta con i servizi del territorio, trasformare un evento imprevisto (quale una segnalazione in Prefettura) in una opportunità evolutiva.

Molti servizi hanno così strutturato dei percorsi a carattere info-preventivo appositamente studiati per le esigenze e le caratteristiche dei segnalati in Prefettura. Si è cercato di evitare il più possibile il rischio di far attivare presso le strutture pubbliche (o del privato sociale) dei meri percorsi certificatori, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, riproducendo un’immagine del Ser.T. distorta e confermando la percezione che tutto il procedimento non sia altro che un iter burocratico che grava sul cittadino.

Sui minorenni occorre fare un discorso a parte: in considerazione del costante aumento di segnalazioni di minorenni in possesso di cannabis e della particolare preoccupazione sociale correlata a tale fenomeno, l’Ufficio N.O.T. della Prefettura di Torino ha ritenuto opportuno individuare dei correttivi nelle prassi relative ai procedimenti a carico degli infra-diciottenni.

A tal proposito sono stati avviati momenti di confronto e analisi con i servizi delle dipendenze operanti nel territorio della provincia che hanno permesso di conoscere, e in alcuni casi stimolare, specifici progetti di prevenzione secondaria rivolti a questo particolare target di utenza.

Per dare un messaggio di maggior responsabilizzazione ed evitare la banalizzazione di comportamenti percepiti socialmente come “normali”, dal novembre 2010 ai minorenni, che si presentano per la prima volta al colloquio previsto dall’art. 75 comma 4 del D.P.R. 309/90, è prevista l’applicazione del Formale Invito a non utilizzare stupefacenti solo a seguito della partecipazione ad un breve corso info-preventivo rilasciata da servizi di prevenzione e cura competenti per territorio.

Ad oltre due anni di distanza dall'attivazione della nuova procedura, è emerso come sia stata accolta con particolare interesse la proposta avanzata dal Dipartimento delle Dipendenze C. Olievenstein dell'A.S.L. TO2 che consiste in un percorso della durata di un mese circa (con frequenza settimanale) rivolto a tutti i minori segnalati dalla Prefettura e residenti nel territorio di Torino e provincia.

La principale caratteristica del progetto (denominato THC-WHY) è che si articola in sedute di piccolo gruppo condotte, anche attraverso l'ausilio di materiale audio/video, da un'assistente sociale e un educatore professionale con l'obiettivo di approfondire la conoscenza di aspetti legati alla salute e alle norme, comprendere meglio le motivazioni e il significato di alcuni comportamenti particolarmente rischiosi e di assumere decisioni più consapevoli rispetto al consumo di sostanze psicoattive.

I ragazzi coinvolti si sono dimostrati sensibili alla proposta pedagogica loro offerta, capace di trasformare una relazione potenzialmente forzata – in quanto originata da un procedimento amministrativo - in una relazione di scelta: un percorso a cui i ragazzi hanno mostrato di aderire, ma anche condividere.

Prima di concludere il mio intervento, vorrei spendere ancora qualche parola rispetto alle sanzioni amministrative previste per l'abuso alcolico.

Il consumo e l'abuso di alcol tra i giovani e gli adolescenti è un fenomeno preoccupante se si considera che chi inizia a bere prima dei 16 anni ha un rischio 4 volte maggiore di sviluppare alcolodipendenza in età adulta rispetto a chi inizia non prima dei 21 anni.

In Italia il primo contatto con le bevande alcoliche avviene in età molto precoce e secondo l'indagine dell'HBSC (Health Behaviour in School Aged Children), svolta in collaborazione con l'OMS sui comportamenti dei ragazzi in età scolare di 40 Paesi europei, i ragazzi italiani di 11, 13 e 15 anni sono ai primi posti per il consumo settimanale di alcol.¹⁵

Secondo i dati registrati dal Bollettino Regionale sull'alcol in Piemonte, tra le bevande alcoliche, il primo approccio con il vino nella nostra regione avviene nei maschi all'età media di 13 anni, nelle femmine a 13,8 anni. Il primo consumo di birra

¹⁵ FONTE: Sito Ministero della Salute

i maschi lo hanno avuto a circa 13 anni e le femmine a circa 14. Più tardi è stato invece il primo contatto con i liquori (maschi: 14,7 anni; femmine 15 anni), così come per i drink leggeri.

Una pratica diffusa tra gli adolescenti è il binge drinking, ovvero assumere 5 o più volte bevande alcoliche in un'unica occasione.

Sempre traendo i dati dal Bollettino Regione Piemonte sull'alcoldipendenza, si scopre che [...]” sia l'assunzione normale di alcol che, soprattutto, il consumo con modalità a maggior rischio, risultano associati principalmente alle classi di età più giovani. Un titolo di studio elevato è associato a un maggior consumo con modalità non a rischio, mentre avere molte difficoltà economiche risulta associato alle modalità di consumo di alcol con maggior rischio per la salute”¹⁶

In Italia si è inteso tutelare ulteriormente i giovani dai rischi connessi all'alcol, in considerazione degli effetti sull'organismo di questi in ragione della giovane età.

A questo proposito cito due norme:

- la legge n. 189/2012 che stabilisce il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 e l'obbligo di richiedere il documento di identità per accertare l'età dell'acquirente;
- le modifiche introdotte al Codice della Strada con la legge n.120/2010, con l'introduzione del divieto di guida dopo l'assunzione di bevande alcoliche.

Come si accennava in precedenza, essendo l'alcol una sostanza legale ad essere punito non è il possesso o l'abuso, quanto il comportamento lesivo della salute propria o altrui (ubriachezza molesta, guida in stato di ebbrezza...).

Dal punto di vista delle sanzioni amministrative il riferimento in materia di violazioni correlate all'abuso alcolico sono senza dubbio gli artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada¹⁷.

Non lavorando all'ufficio patenti della Prefettura di Torino nel mio intervento mi limiterò a esplicitare le misure previste da quest'articolo, in particolare per quanto riguarda i neo-patentati, ma anche le azioni che, in collaborazione con l'ufficio di

¹⁶OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO DIPENDENZE, *Fatti e cifre sulle dipendenze e sull'alcol in Piemonte: Bollettino 2012*, ASSESSORATO TUTELA DELLA SALUTE E SANITA' – REGIONE PIEMONTE, pag. 20

¹⁷ si allega uno schema, elaborato dall'ufficio N.O.T. in collaborazione con l'ufficio patenti, in cui sono sintetizzate le principali misure amministrative e pecuniarie previste ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del C.d.S.

Servizio Sociale della Procura di Torino – Sezione Fasce Deboli sono in programmazione.

L'art. 186 del codice della strada sancisce che è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e stabilisce che tale stato possa individuarsi quando il tasso alcolemico superi gli 0,5 grammi per litro (accertati attraverso la misurazione della concentrazione di alcol nell'aria alveolare espirata). In caso di ragazzi con meno di 21 anni (ma anche per i patentati da meno di tre anni e per gli autisti di mezzi pesanti o destinati al trasporto pubblico) – art. 186 bis C.d.S. - è previsto il divieto totale di consumare bevande alcoliche (cosiddetto “tasso zero”).

Il carattere (amministrativo e/o penale) e l'entità delle sanzioni previste sono legati al tasso alcolemico rilevato al momento dell'accertamento, ma anche:

- all'appartenenza del conducente ad una delle categorie previste dall'art. 186 bis del C.d.S.;
- all'aver o meno causato un incidente;
- all'aver commesso la violazione in orario notturno;
- all'essersi rifiutato a sottoporsi all'accertamento alcolimetrico

Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente (il doppio chi ha meno di 21 anni o possiede la patente da meno di tre anni).

La norma cerca di modulare l'asprezza delle sanzioni tenendo conto delle condizioni psicofisiche del conducente al momento del fermo, ma anche della sua pericolosità sociale. Infatti se la stessa violazione è commessa più volte nel biennio o da conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli con rimorchio....) la patente viene revocata e quindi contestualmente ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.

In ogni caso il prefetto ordina al conducente che ha guidato sotto l'influenza dell'alcol di sottoporsi ad una visita medica di revisione della patente presso la Commissione Medica Provinciale entro il termine di 60 giorni. Tale visita consiste in una serie di esami clinici con visite a distanza di tempo l'una dall'altra, finalizzate alla verifica dell'idoneità fisica alla guida. In tali casi, la validità della patente di guida è corrispondentemente ridotta.

Una delle più interessanti novità introdotte in materia è senza dubbio l'introduzione della possibilità di sostituire le previste misure dell'arresto e dell'ammenda con la pena del lavoro di pubblica utilità. La legge prevede però due condizioni ostative:

1. l'aver provocato un incidente stradale;
2. l'aver già prestato lavoro di pubblica utilità in precedenza.

La violazione degli obblighi comporta un'autonoma sanzione, rappresentata dal ripristino delle pene sostituite.

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il Giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

In caso di svolgimento positivo, la confisca del veicolo viene revocata, la sospensione della patente ridotta alla metà ed il reato si estingue.

L'ufficio N.O.T., da sempre sensibile alla problematica legata all'abuso alcolico nelle fasce giovanili, ha ritenuto opportuno verificare con gli uffici che in Procura si occupavano dell'applicazione di tali misure alternative, la possibilità di attivare delle collaborazioni finalizzate a contattare precocemente soprattutto i giovani assuntori di alcol (a partire dalla loro segnalazione all'ufficio patenti per la violazione degli artt. 186, 186 bis e 187 - guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti).

L'ufficio in cui lavoro, infatti ha acquisito una certa conoscenza dei servizi di cura esistenti sul territorio della provincia in oltre venti anni di attività e ritiene che vi sia

un interesse sociale a che giovani cittadini, incappati in un reato correlato a comportamenti giovanili troppo spesso sottovalutati, possano essere avvicinati a servizi di prevenzione secondaria tempestivamente. Da queste considerazioni è nata l'idea di elaborare un progetto che prevede un coinvolgimento diretto di Procura, ufficio patenti e ufficio N.O.T. della Prefettura e servizi di prevenzione e cura degli stati di dipendenza da alcol e droghe. L'obiettivo è quello di individuare procedure che possano far arrivare in modo capillare a tutti i possibili fruitori dei lavori di pubblica utilità un servizio di counseling ed eventuale accompagnamento ad idonei centri di prevenzione secondaria.

BIBLIOGRAFIA

- AMATO G., *Stupefacenti. Teoria e pratica*, Laurus Robuffo, 2006
- OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO DIPENDENZE, *Fatti e cifre sulle dipendenze e sull'alcol in Piemonte: Bollettino 2012*, Assessorato Tutela della Salute e Sanita' - Regione Piemonte
- POCAR V., *Guida al diritto contemporaneo*, Laterza, Roma, 2002
- ROSITO V., *Espressione e normatività: soggettività e intersoggettività in T.W.Adorno*, Mimesis, 2009
- RUSSO A., "il colloquio sociale in Prefettura: l'esperienza del Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura di Torino", in *DAL DIRE AL FARE*, n. 1, marzo 2010

Lo stalking attraverso la rete.

Dott.ssa Assunta Esposito - Vice Questore della Polizia Postale Torino

La legge 38/2009 introduce in Italia, attraverso l'art.612 bis del c.p. il reato di Stalking definendo in maniera chiara quali comportamenti persecutori siano da considerarsi reato e possano pertanto essere oggetto di denuncia.

La progressiva diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione ha contribuito negli ultimi anni a modificare i luoghi e le modalità attraverso le quali un persecutore riesce ad ingenerare uno stato perdurante di preoccupazione, ansia, terrore nella vittima delle sue attenzioni.

Si inizia pertanto a parlare di cyber stalking ma solo con il recente decreto legge, c.d. sul "femminicidio" dell'agosto del 2013, il legislatore fa espresso riferimento allo stalking compiuto attraverso "strumenti informatici o telematici" quale circostanza aggravante del reato.

Dall'emanazione della legge ad oggi molte denunce sono state sporte presso gli uffici di Polizia, anche se esiste un numero oscuro di casi non denunciati a causa dei gravi risvolti psicologici connessi a queste complesse ipotesi di reato.

Il mezzo informatico offre al cyber stalker diverse modalità di azione:

1. l'invio senza il consenso della vittima di numerose e mail che hanno l'effetto di saturare la casella di posta elettronica e di non consentirne l'utilizzo ovvero il ripetuto invio di e mail dal contenuto minaccioso o diffamatorio.
2. l'intrusione nel sistema informatico della vittima, tramite programmi volti ad assumerne il controllo o danneggiarlo.
3. l'impersonificazione della vittima in Internet, spesso in contesti diffamatori come siti di tipo erotico o che fanno riferimento a scambi di coppia o ad ambienti omosessuali ecc.

4. la pubblicazione on-line di siti o comunque di informazioni dai contenuti minacciosi od offensivi riguardanti la vittima.

Ciò può avvenire su blog, siti web, chat o su social network ecc. In molti casi infatti il cyberstalker istiga terzi a diffamare la sua vittima allo scopo di creare quell'effetto di isolamento sociale e creare un terreno fertile sul quale innestare la sua persecuzione.

5. altro strumento di azione è l'utilizzo del telefono cellulare attraverso il quale mandare sms o semplicemente chiamare in maniera continua ed assillante. Questo è il mezzo che più frequentemente identifica il comportamento persecutorio in quanto tutti posseggono uno o più telefoni cellulari e sono pertanto raggiungibili in ogni istante dalle attenzioni moleste dello stalker.

E' interessante notare come il cyber stalking sia trasversale a tutte le età ed a tutte le condizioni socio culturali; il molestatore entra nella vita della sua potenziale vittima per rimanervi a lungo a volte anche arrivando ad epiloghi tragici.

Una distinzione che viene normalmente fatta è tra cyber stalker on-line ed off-line.

Il primo è quasi sempre un soggetto sconosciuto alla vittima la quale si ritrova da un giorno all'altro e senza sapere il perché a ricevere delle attenzioni sulle diverse piattaforme tecnologiche.

Questa forma di molestia- ossessione è tendenzialmente più limitata nel tempo rispetto a quella perpetrata dal molestatore off-line ed è possibile in quanto sono tante le informazioni che volontariamente od involontariamente lasciamo in rete.

Basta cliccare su un comune motore di ricerca il proprio nome e cognome per capire quante informazioni sono presenti in rete, magari riferite ad eventi pubblici cui abbiamo partecipato, opinioni espresse su blog ecc.ecc.

I molestatore off-line conoscono la vittima e le loro molestie si prolungano per molto tempo in quanto, in quest'ultimo caso, la rete è solo lo strumento prescelto per attuare una persecuzione che potrebbe essere espressa attraverso altri canali.

Un errore nel quale spesso incorrono le vittime è quello di credere, almeno nelle fasi iniziali che il cyber stalking sia meno grave, meno nocivo in quanto non implica un contatto fisico tra molestatore e vittima.

Ma Internet diventa sempre di più parte integrante della nostra vita personale e professionale ed i cyber stalkers possono approfittare della facilità di comunicazione e di un più facile accesso alle informazioni personali nonché beneficiare della facilità d'uso e della natura delle comunicazioni, spesso coperte dall'anonimato.

Tutto ciò può ingenerare l'effetto di far cadere tabù ed incentivare nelle persone comportamenti molesti che nella vita reale non terrebbero mai.

Un molestatore on-line può sentirsi coperto dall'anonimato e più al sicuro di agire indisturbato.

Inoltre questo tipo di molestie potrebbero essere un preludio per comportamenti più gravi.

Caso pratico

Un caso trattato dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Torino in cui lo stalker conosceva la sua vittima, essendo la sua ex compagna è un caso tipico di molestie on line come descritte fino a questo momento.

Il molestatore ha esordito con atti di tipo persecutorio inserendo post diffamatori su Face book e su altri canali condivisi con amici della vittima ma non ha disdegnato, nei mesi successivi, comportamenti incidenti nella vita reale quali pedinamenti, appostamenti sotto la casa della sua vittima, danneggiamenti di autovetture , non solo della ex compagna ma anche di familiari.

L'attività di indagine è stata lunga e laboriosa e per la risoluzione del caso ha avuto un ruolo determinante la mappatura delle celle telefoniche che ha consentito di accertare la reale posizione del soggetto nei luoghi dove si realizzavano i fatti di reato.

È seguito un primo provvedimento di custodia cautelare in carcere che non ha tuttavia scongiurato l'intento del molestatore, il quale ha continuato ad intimidire la sua vittima con messaggi denigratori e di minaccia determinando il magistrato operante a prevedere un secondo provvedimento restrittivo.

Il caso dello stalking nei confronti dell'ex moglie /compagna è quello più comune infatti, pur essendo trasversale il campo di azione che riguarda uomini e donne, si riscontra una maggiore incidenza delle tipologie descritte proprio nei confronti delle donne.

Ultimamente il dato è in crescita anche nei confronti dei minori.

In questo caso si usa l'espressione cyber bullismo per descrivere una condotta persecutoria tenuta nei confronti di un minore, molto spesso ad opera di altro minore in un contesto che può essere quello della scuola, del gruppo di amici. ecc.

I recenti casi di cronaca come quello ultimo di Novara ci portano a riflettere sulla gravità delle conseguenze che questo tipo di condotte ingenera.

La giovane età delle vittime, la stagione dell'adolescenza che porta ad amplificare il proprio disagio o malessere accompagnati dall'esigenza di essere accettati dal gruppo fa sì che in alcuni casi il suicidio sia vissuto come una vera e propria liberazione dalla persecuzione.

Si consideri inoltre la potenzialità diffusiva che deriva dalla rete : un messaggio diffamatorio postato su face book ha una portata offensiva enorme, stante il numero notevole di utenti dei social network.

Stante la gravità del fenomeno ogni anno come Polizia Postale e delle Comunicazioni promuoviamo un progetto educativo nelle scuole di ogni ordine e grado in cui, oltre a descrivere i rischi derivanti dalle nuove tecnologie, ci soffermiamo sulle conseguenze di alcune condotte comuni per i ragazzi per le quali in alcuni casi neanche viene avvertita la percezione del disvalore sociale.

L'accesso abusivo, la sostituzione di persona , la diffamazione sono gli effetti di comportamenti che i ragazzi tengono senza avvedersi del fatto che divengono in tal maniera essi stessi autori di reato.

Quali i rimedi

Nelle scuole , rivolgendoci ai ragazzi ma anche agli insegnanti ed ai genitori, diamo dei suggerimenti per una navigazione sicura come per esempio:

- Quando si apre un profilo su un social network limitare al massimo le informazioni visibili a tutti quelli che guardano.
- Non pubblicare dati sensibili quali l'indirizzo, il luogo di lavoro o di svago normalmente frequentati.
- Impostare le regole della privacy consentendo solo a persone autorizzate l'accesso ai contenuti della bacheca alle immagini, ai video.
- Se si decide di estendere a tutti l'accesso al proprio profilo come alla casella di posta, al blog ecc. segnalare immediatamente agli amministratori eventuali comportamenti indesiderati.
- Non rispondere mai a messaggi provocatori offensivi o minacciosi pubblicati sul web in quanto le risposte possono alimentare le ossessioni del persecutore.
- Mantenere private le proprie identità virtuali attraverso password sicure.

Se, nonostante questi accorgimenti si è vittima di cyber stalking consigliamo di essere estremamente tempestivi nel denunciare i fatti in quanto la traccia che si lascia attraverso la navigazione non resta a lungo; gli Internet Service Provider hanno l'obbligo di conservare i c.d. files di log solo per 12 mesi.

È importante altresì non cancellare i contenuti delle conversazioni, come si sarebbe portati a fare in preda all'emotività e ciò in quanto in alcuni casi, come ad esempio per Face book non è semplice ottenere i contenuti dei post per i quali si richiederebbe un decreto di perquisizione e sequestro.

Facebook ci fornisce esclusivamente i log relativi alla creazione del profilo ed ai successivi accessi , naturalmente sempre in presenza di un decreto di esibizione di files di log emesso dall'Autorità Giudiziaria.

Tutte le Società procedono all'eliminazione dei files di log se il profilo o le e mail vengono cancellate.

Per questo motivo , dal momento del fatto è essenziale la rapidità nello sporgere denuncia, raccogliendo ogni elemento utile a chiarire le circostanze e consentire agli investigatori di procedere efficacemente.

E' necessario pertanto stampare i contenuti , indicare correttamente la casella di posta elettronica associata ai profili , l'URL che compare sulla barra degli indirizzi del nostro browser di navigazione ed ancora procedere ad una corretta conservazione delle e mail e successiva consegna che deve comprendere l'header ovvero le proprietà del messaggio.

Essendo talune di queste operazioni tecnicamente complesse si suggerisce, se non si è esperti, di congelare la situazione e contattare subito la Polizia Postale.

"Bullismo. Dall'impotenza alla prepotenza: il tragitto del falso forte".

**Gemma Brandi – Psichiatra psicoanalista - Responsabile Salute Mentale
Adulti Firenze ¼ e Istituti di Pena Firenze**

Ringrazio il Consigliere Fernanda Cervetti di questo ennesimo gentile invito. Ho sempre trovato illuminate le sue scelte tematiche: dalle vittime ombra, alla endiadi giustizia e sport, passando per la prostituzione. Oggi ci presenta un'altra endiadi: educazione e giustizia. Prendendo le mosse dall'assunto che la giustizia è conveniente, si può sostenere che, almeno relativamente alla esecuzione penale, la condanna è costituzionalmente rieducativa. E' quindi pertinente parlare di giustizia educativa. Del pari, come negare valore alla educazione giusta, contrapposta alla educazione ingiusta che getta le basi per la necessità rieducativa del domani? Parlo qui di educazione ingiusta riferendomi agli insegnamenti eufemisticamente miseri e discriminatori che sostengono la precoce frattura tra i piccoli e le accademie del sapere (troppe volte per non considerarlo un dato, mi è accaduto di ricevere un "booh" di risposta alla domanda rivolta a una persona reclusa circa il sesso del maestro elementare, come se si trattasse di un ricordo rimosso), ma anche al carattere permissivo e possessivo di un esercizio della genitorialità che non consente né la strutturazione di un limite (alludo ai genitori che si fanno un vanto di essere "amici" dei loro figli), né la emancipazione della prole (penso ai genitori dei cosiddetti "bamboccioni", felice definizione uscita dal lampo creativo del povero Ministro Padoa Schioppa, travisata per semplicismo o malafede).

Vale la pena mettere qui in risalto il rischio di scivolare verso una ignoranza di ritorno ogni volta che si sostituisce una parola con un'altra e si azzerà il sapere accumulatosi intorno alla definizione di un problema, che certo non muta al mutare del suo nome. Prendiamo in esame il termine stalking, ad esempio. Questo ha preso il posto della un tempo più nota erotomania, una forma di delirio, e quindi di scarsa capacità di adeguamento all'esame di realtà, che colloca chi ne è portatore sul gradino più alto delle situazioni di pericolo, con acting out che muovono da un supposto legame passionale. La nuova parola introdotta per descrivere una così rilevante dimensione clinica, non deve fare cadere nell'oblio quanto di questa è già ampiamente noto, pena una regressione che ha il sapore di un declassamento artigianale, nel senso leonardesco del termine: tanto sull'arte si scrive e si deposita una teoria consultabile, accumulata nel corso dei secoli, tanto il muratore è costretto a reinventare ogni volta l'archipendolo, se strada facendo qualcuno non gliene avrà rivelato a voce il segreto. Analogamente, occorrerebbe pensare al bullismo attraverso la teoria millenaria del capro espiatorio. Anni or sono appresi, dal disegno di un bambino e dalla didascalia che ne illustrava il senso, che il capro espiatorio, l'escluso, la vittima, è figura necessaria alla strutturazione di un gruppo: l'ostilità nei confronti dell'uno è lo strumento di cementificazione di una amicizia ostile tra gli altri, una delle diffuse forme di "complicità nel male" di agostiniana memoria. Appartenere a un gruppo di sodali, foss'anche alla corporazione dei marginali, è l'aspirazione di ogni uomo, l'aspirazione cui l'eremita rinuncia per scelta. Il bullismo, ebbene, è un fenomeno di gruppo, non la decisione comportamentale di un individuo isolato, al pari della pedofilia –lo ha bene illustrato poc'anzi il Dottor Salemme- e come quella

si muove sul terreno della perversione, intanto perché si nasconde dietro false parvenze, nella consapevolezza della sua insostenibilità pubblica, poi perché reifica l'altro, facendone una cosa e imponendogli il silenzio circa l'abuso perpetrato, e infine perché si iscrive nel profilo della amicizia ostile, della quale la pedofilia è espressione per antonomasia: il suo etimo significa appunto amicizia per i bambini, ma quale amicizia fu più ostile?

Dalla stessa parte dell'amicizia ostile, si colloca il permissivismo superficiale, scandaloso ed esemplarmente negativo dei genitori che sottoscrissero la violenza della classe nei confronti dell'insegnante portatrice di handicap -ne parlò un noto settimanale cattolico. Alle considerazioni della docente circa la inopportunità di sentire musica o dormire durante le lezioni, gli alunni risposero consigliandole di cambiare mestiere per non essere lei fisicamente all'altezza del ruolo. I loro bravi padri e le loro brave madri, informati dell'accaduto, suggerirono alla professoressa di seguire l'indicazione dei ragazzi oppure di assegnare a quegli studenti modello voti ottimi, ché così tutto sarebbe filato liscio.

E' da un atteggiamento distratto e manipolatorio che nasce il senso di colpa improprio, con tutte le deformazioni caratteriali che lo corredano -la vittima, il coatto della pena, il cinicoⁱ-le quali concorrono alla diffusione della pratica del bullismo. Il cinico, infatti, coordina in maniera perversa l'attacco che il drappello dei coatti della pena, i cavalieri ribelli asserviti all'angelo del male, muove contro la vittima. La mormorazione, per inciso, è uno degli strumenti della distruzione dell'altro, che si

tratti del venticello calunnioso o del pettegolezzo informatico, che fa crescere gruppi giganteschi di spietati voyeurs.

Proverò qui a narrare, attraverso due storie, come un soggetto può transitare dalla impotenza alla prepotenza, diventando un falso forte e come, d'altra parte, una esperienza scolastica insolita e strategica sia in grado di prevenire epiloghi drammatici.

Pierino è un uomo che si è reso tristemente noto nel circuito penitenziario italiano per la sua forza e la sua capacità di fare a pezzi muri, suppellettili e talora altri individui. Quando da una regione del Sud del Paese il padre artigiano emigrò in Toscana, si trovò a risiedere in un quartiere di Firenze particolarmente trasgressivo e incline alla critica salace. Così quell'uomo, a suo modo colto e curioso, che si aggirava nel tempo libero per la città in cerca di edicole sacre, diventò lo zimbello dei ragazzacci di Borgo Allegri. Questa ridicolezza situazionale del genitore avrebbe spinto il figlio gracile e balbuziente a trasformarsi nel terrore della città, un giustiziere dal cuore umano che si è poi divertito a mietere lo sconcerto e a provocare coloro che davano prova apparente di forza, come le Forze dell'Ordine, ad esempio, o i gradassi. Per avere la meglio sugli oggetti della sua sfida dovette fare crescere muscoli e abilità nella lotta, frequentando palestre e mantenendosi in forma fisica. Diventò anche un calciante del Calcio Storico Fiorentino, pratica sportiva d'altri tempi che consente, a chi sa menar le mani, di avere la meglio sugli avversari e trasforma in eroi del quartiere coloro che ne determinano la vittoria: un bel salto, da zimbello a eroe di una contrada! Ebbene, come non definire Pierino un falso forte,

visto che la sua vita si è consumata all'interno del circuito penitenziario o della esecuzione penale esterna, fuori da ogni costruzione esistenziale affidabile e soddisfacente? Ma cosa fecero i maestri della sua infanzia per aiutarlo a uscire da un disegno di predestinazione particolarmente rischioso, per valorizzare ai suoi occhi la cultura che il piccolo artigiano del Sud mostrava dedicando tempo all'approfondimento di percorsi d'arte? Senza un orientamento nel giudizio, che la scuola avrebbe potuto fornire al giovane alunno, la cui balbuzie metteva in luce una fragilità patente, egli ha finito per sfidare l'istituzione del bullismo estremo e insieme della rieducazione, il carcere, diventandone lo spauracchio.

Per converso qualcosa ha fatto per i suoi piccoli studenti la Scuola Elementare di Santa Maria a Castagnolo, in località Lastra a Signa, Comune alle porte di Firenze. Alla fine degli anni '90, grazie a una di quelle straordinarie carambole del caso che farebbero la gioia di Margherite Yourcenar, penetrai nella realtà di due classi di seconda elementare, quarantasei alunni -un intero patrimonio cromosomico!- per affrontare con i piccoli una endiadi tematica della rivista *Il reo e il folle*, da me fondata e diretta: ostilità e amicizia, nel senso della possibilità di una amicizia ostile, perché ipocrita e solo apparentemente vantaggiosa, e di una ostilità amica, quella che espone chi se ne fa interprete al rischio di essere messo al bando, ma insieme lo rende l'utile consigliere di ogni uomo saggio. Dopo la conversazione aperta con i bambini sul tema, essi chiesero di disegnare delle vignette e quindi decisero di corredarle di una didascalia. Il materiale (conversazione e vignette commentate) venne pubblicato nei numeri 5 e 6 del quadrimestrale citato. Successivamente i fanciulli scrissero dei versi sull'argomento e ne diedero lettura a Villa Caruso-una proprietà del grande

cantante passata al Comune di Lastra a Signa-al cospetto di Eduardo Pavlovsky, grande psichiatra, attore e commediografo argentino. Sempre quei quarantasei decisero di trasformare le loro poesie in un testo teatrale, con un atto in total white dedicato alla amicizia e un atto in total black dedicato alla ostilità. Recitarono il pezzo nel Ridotto del Teatro Comunale di Firenze, dopo una performance dell'artista argentino, appositamente venuto in Italia. Lo spettacolo meritò le riprese della trasmissione di RAI 1 Prima. Vinsero quindi il primo premio del concorso delle scuole italiane contro la violenza nello sport con il seguente striscione: “se tifi per la violenza, hai già perso”. Quando conclusero il corso elementare, dopo la prova di matematica scritta, andai a salutarli, portando a ciascuno di loro una lettera di gioioso commiato. Ricevetti nella circostanza il dono che avevano predisposto per me: una riproduzione del Guernica di Picasso, nella quale tutti avevano dipinto un particolare. La tela riportava dietro le firme dei quarantasei bimbi che oggi immagino uomini e donne adulti. L'unico che mi scrisse per ringraziarmi di quella che definì “la tua bella lettera”, dalle sue vacanze all'Isola d'Elba, fu uno dei due alunni che le maestre avevano presentato come problematici, in quanto aggressivo quest'ultimo e triste l'altro. Eppure furono proprio i due individui che scrissero le poesie più toccanti e le recitarono con maggiore espressività, tanto davanti a Eduardo Pavlovsky che all'interno dello spettacolo teatrale, riscuotendo il plauso della giornalista televisiva che scelse i loro due pezzi per la trasmissione -cosa che suscitò il risentimento di alcune mamme degli altri coetanei, che non gradirono l'introduzione di un criterio di merito, artistico nella circostanza. Dalla sensibilità alla suscettibilità per fare ritorno alla sensibilità creativa, i due ragazzini indicati come casi a rischio avevano dato

prova della esistenza di un percorso in grado di metterli in salvo dai tragici epiloghi paventati dalle loro insegnanti circa tre anni prima e dunque dal peso di una annunciazione che ammassava nubi oscure sul futuro che li attendeva. Della chance che la scuola aveva offerto loro, almeno uno dei due volle dichiararsi consapevole e si trattò della “piccola peste”. Qualche anno più tardi incontrai per caso i genitori di un altro alunno di quelle classi, ormai studente delle superiori. Essi mostrarono di non conoscere il tragitto che era stato anche del loro figlio in un passato diventato remoto. Telefonarono allora, per sincerarsi della realtà del mio racconto, al ragazzo che non lasciò neppure alla madre il tempo di completare la sua domanda, anticipandole, come poi la donna riferì, per filo e per segno il resoconto di quella vecchia esperienza, rimasta nel suo bagaglio mnemonico come importante e significativa. La cosa stupì oltre modo i suoi genitori, ma non me. Il lavoro con le classi della Elementare Santa Maria a Castagnolo, in quella ormai lontana fine del secolo scorso, rappresenta, a mio avviso, la prova di quanto la scuola possa per modificare il disegno di una vita e per restaurare la degenerazione della sensibilità, che è appunto la suscettibilità e l’aggressività consensuale, aperta o mascherata che sia, contro l’altro e contro sé stessi, ma anche per dare a tutti i bambini il senso di una esperienza teorica libera e forte, una piccola luce da mantenere accesa nel loro cuore e nella loro mente per sempre.

¹Estrapolazione esemplificativa del concetto, tratto da un testo dell’Autore comparso nel n° 8 della rivista *Il reo e il folle*:

“L’attività di psichiatra psicoanalista nei luoghi di pena mi ha consentito di individuare tre figure della clinica alla cui strutturazione contribuisce l’amalgama di trauma e colpa impropria:

la vittima

Due categorie strutturali, e una categoria di passaggio, sembrano emergere dai confini delle foreste inesplorate sui quali si sono arrestati i tentativi teorici di Freud e di Rank, oltre i quali hanno osato affacciarsi Ferenczi e Lacan, senza però inoltrarsi nel labirinto in cui coabitano eroismo e delitto, trasgressione creativa e malattia trasgressiva, adolescenza e istanze autopunitive, orrore e favola. Categorie che tendono ad essere complementari. Me lo fece osservare in passato un intelligente funzionario della Questura di Firenze: «Quello che lei chiama cinico -osservò- va in coppia con la vittima...» e illustrò questa prospettiva con esempi calzanti tratti dalla sua esperienza. La stessa cosa annuncia il cinema -potrei citare al riguardo alcune pellicole estremamente significative- e identico è il messaggio che intravedo nella cronaca dei fatti di sangue degli ultimi anni. Tenterò di esemplificare il mio punto di vista ricorrendo ad alcuni casi clinici.

Carmen

Carmen è una giovane donna affetta da AIDS conclamato e da un disturbo dipendente di personalità (DPD), con tratti di disturbo di evitamento (APD) e di disturbo antisociale di personalità (APD). Mi fu segnalata al momento dell'arrivo in carcere, quando le sue condizioni organiche erano defedate al punto da imporne il ricovero in ospedale. La vidi pertanto solo dopo alcuni mesi, allorché il suo stato tornò ad essere compatibile con la detenzione. Dirò di lei quanto può servire a introdurre il tema della vittima, della personalità conculcata. La vittima mantiene il segreto, pur essendone cosciente, sulla mortificazione che è all'origine della sua tendenza a procurarsi dolore. La vittima è succube, si lascia manipolare, minimizza. La vittima ha una grottesca vocazione per il martirio. Occorre aiutarla a deporre la maschera, indicandole l'elemento tragico sottaciuto che la superficie clownesca lascia trapelare. La vittima soffre di un senso di colpa improprio, di un senso di colpa "preso a prestito", che va ricollocato, restituito al titolare. Questa configurazione psichica si stabilisce quando l'autore di un abuso è una persona che per il bambino conta affettivamente e risulta autorevole ai suoi occhi; la seduzione morbida e l'imposizione del segreto instillano, in chi subisce, la sensazione di essere colpevole del trauma. La coscienza morale indurrà la futura vittima a ricercare una pena impossibile per una colpa inestinguibile in quanto non le appartiene. Carmen entrò nella stanza lentamente, mostrando il suo dolore. Disse che aveva chiesto di parlarmi perché si sentiva un po' inquieta. Lapidariamente osservai che conoscevo la gravità del suo stato, di cui molte persone sembravano preoccuparsi, e comunque sottolineai la discreta ripresa fisica. Poi le chiesi a bruciapelo: «Chi le ha fatto tanto male? Cosa è accaduto di terribile nella sua esistenza?». Pianse e cominciò a parlare delle violenze subite in famiglia e della impossibilità fino a quel momento di parlarne con chicchessia. I progressi della cura sono stati straordinari dal momento in cui ella è riuscita a dare a ciascuno il suo. La sua autonomia da un coniuge cinico e da una famiglia in apparenza iperprotettiva è diventata realtà. Le sue condizioni fisiche sono diventate soddisfacenti e ottimo il rapporto con la comunità che l'ha poi ospitata. Non mi risulta che abbia più fatto ingresso in carcere.

Katia

Katia è una giovane donna che ha saputo in carcere di essere HIV-positiva, la quale è affetta da disturbo borderline di personalità (BPD), con tratti di disturbo narcisistico (NPD) e di disturbo antisociale di personalità (APD). L'ho vista in occasione dei ripetuti periodi detentivi. Le acquisizioni terapeutiche più importanti risalgono all'epoca in cui venne a conoscenza della sieropositività asintomatica. Dirò di lei quanto serve a introdurre la figura del coatto della pena o "escentra", intendendo con quest'ultimo termine il "detenuto revolving door", colui che dal carcere entra ed esce incessantemente. Il coatto della pena mette in scena la commedia del rimpianto, mostra un pessimismo scettico; non fa che evocare le meraviglie di un'età dell'oro perduta "per puro caso", elenca gli innumerevoli successi andati in frantumi "suo malgrado" e si presenta animato da cavalleresche intenzioni. E' chiaro come il suo bisogno di espiazione gli impedisca di gioire dei risultati conseguiti e la cecità psichica lo induca a proiettare la responsabilità di una pena che da solo si infligge. Occorre aiutarlo a cogliere la parte che una paradossale frustrazione interna ha nel mantenimento della frustrazione esterna. A impedire l'appagamento del desiderio sono le forze di una coscienza morale formatasi in antitesi rispetto alla noncuranza indifferente, della figura autorevole, di fronte a quanto il bambino avvertiva come un suo illecito. A genitori permissivi e distratti si sostituisce un Super-io autopunitivo, e poiché l'azione che originariamente predispose questo atteggiamento fu priva di conseguenze, il soggetto non cesserà di cercare un'impossibile pena. Katia entrò nella stanza corrucciata e spavalda, manifestando la sua preoccupazione per quanto di organico le era stato diagnosticato. Alludendo alle condotte tossicomane, usò le seguenti parole: «Mi faccio del male per non recare danno agli altri...». Replicai: «Mi spiace: non ci sto! Chi potrebbe credere al fatto che qualcuno che non ami sé stesso sia in grado di risparmiare gli altri? Sarebbe presuntuoso da parte mia confidare nella possibilità di venire risparmiata da colui che non risparmia la propria persona!». Questa notazione spezzò il suo scetticismo pessimista, mandò in frantumi la messinscena altruistica e contribuì a promuovere in lei l'interesse per sé medesima e l'atteggiamento ponderato e coerente che le consentirono di curare la propria persona, anche fisica, e di accettare gli agi cui aveva inspiegabilmente rinunciato. Non mi risulta che abbia più fatto ingresso in carcere.

Atena

Atena è una giovanissima donna HIV-positiva, affetta da un disturbo antisociale di personalità (APD), con tratti di disturbo paranoide (PPD) e di disturbo istrionico di personalità (HPD). L'ho vista in occasione del suo primo periodo detentivo. Fin dall'arrivo in carcere creò seri problemi di gestione, manifestando atteggiamenti aggressivi e una spiccata intelligenza messa al servizio di una preoccupante inclinazione a distruggere. Dirò di lei quanto serve a presentare la figura del cinico. Il cinico -letteralmente: colui che vive come un cane- è talvolta un attore tragico, talaltra una presenza ieratica. Che inconsapevolmente drammatizzi il terribile di una menomazione precoce della propria persona o che si erga a sacerdote del privilegio che impudentemente reclama, egli misconosce con sfrontatezza la sua responsabilità e proietta senza ritegno la colpa di azioni riprovevoli. Lo caratterizzano la mancanza di senso di colpa, un'invidia ostile e una superbia arrogante. Al pari delle "eccezioni"

di cui parlava Freud, sembra ritenersi in diritto di essere risparmiato da ulteriori pretese per avere già sofferto. Occorre aiutarlo a ricostruire la smarrita coscienza morale. E' come se nel bambino, punito per qualcosa di cui non avverte la colpa da una figura autorevole mostratasi inopportuna e crudele, si fosse formato un Super-io paradossale, permissivo nei suoi confronti e spietato con gli altri. Per inciso dirò che una simile configurazione psichica è, a mio avviso, rintracciabile in molti serial killers. Con Atena ho utilizzato l'unico strumento che paghi in questi casi: con ironia spiazzante mi sono sottratta ai suoi tentativi di coinvolgimento catastrofico e, attraverso l'exasperazione grottesca del materiale deformato che mi portava, ho consentito che affiorasse il ridicolo annidato dietro il tragico. Mi sono mossa cioè in direzione diametralmente opposta rispetto a quella seguita con la vittima, suscitando finalmente il suo riso liberatorio e autoironico -non credo che i serial killers sappiano ridere- primo passo del lavoro di restauro di una coscienza autocritica. Ho inoltre smascherato la gratuità di aggressioni delle quali avevano fatto le spese persone innocenti, riuscendo a fare leva sulla sensibilità etica soggiacente a un ipermoralismo dichiarato e a un'apparenza amorale. Venne presto trasferita e di lei ho perso le tracce.”

Educare, attraverso i libri, alla non discriminazione e tolleranza

Sara D'Amario – scrittrice ed attrice

UN CUORE XXL - romanzo (Fanucci Editore)

Un Cuore XXL è un romanzo di formazione, sotto le spoglie di una commedia romantica.

Parla di ragazzi e famiglie, sia ai giovani lettori sia agli adulti, che ne colgono livelli diversi di lettura.

Non ci sono draghi o vampiri, è una finestra sulla realtà, in cui tutti si possono riconoscere e identificare con i personaggi.

Siccome la maggior parte dei ragazzi di oggi sono già molto stimolati da internet e vari social network, che li abitua ad avere relazioni tramite lo schermo del computer, il mio intento è di parlare di una realtà fatta di rapporti diretti con gli altri.

Una realtà, però, non più violenta della vita.

I due protagonisti maschili, soprannominati Gas e Zuccherò, hanno 14 anni e sono obesi. La protagonista femminile è una ragazzina misteriosa, apparentemente fredda, dagli occhi ipnotici, per questo è chiamata la Serpentessa.

Attraverso il racconto in prima persona di Zuccherò e le lettere d'amore che la Serpentessa scrive al suo fidanzato (che solo a dieci pagine dalla fine si scopre chi è...) seguiamo il loro primo anno di liceo.

Con la scrittura ho provato a far sentire la voce più segreta del cuore, quella che spesso tace ma non si spegne mai, neanche da adulti, malgrado le tante possibili vicissitudini.

L'AMICIZIA

La grande amicizia tra Gas e Zuccherò è il cuore del romanzo, ma c'è anche quella che li lega a un gruppo di ragazzi e ragazze all'interno della loro classe: al di sopra dei vari gruppetti (ci sono quelli alla moda, i secchioni, i somari...) si forma un gruppo molto unito, a dispetto delle differenze di bravura, estrazione sociale, temperamento, bellezza... Il messaggio che corre lungo tutto il romanzo è che se riusciamo a fare un passo verso l'altro, ci accorgeremo che intorno a noi battono tanti cuori grandi e generosi, che dobbiamo solo scoprire.

L'amicizia fraterna tra Gas e Zuccherò a un certo punto si incrina: crescendo i due amici d'infanzia si allontanano, uno non accetta la trasformazione dell'altro... Zuccherò, anche se non è sempre a proprio agio nella sua pelle (come molti, adolescenti e adulti), non reagisce mai con aggressività; Gas invece, entra in una crisi adolescenziale fortissima: si ribella a tutto, alla famiglia, agli insegnanti, al suo corpo e al suo cuore che ha iniziato a battere per qualcuno... Subentrano l'incomprensione e la gelosia, nemici fondamentali dell'amicizia e dell'amore, che portano alla non condivisione... Alla fine, Gas e Zuccherò, cresciuti, cambiati, ritrovano - forse ancora più forte -, il filo rosso che li unisce da sempre, malgrado si scoprono adesso diversi l'uno dall'altro.

L'AMORE

Ci sono i primi turbamenti del cuore e del corpo, due fonti della rivoluzione di ogni adolescente. I personaggi affrontano la loro intimità nascente: dal primo bacio a "qualcosa di più" che una ragazzina del gruppo vive con un ragazzo più grande. Questo tema, delicatissimo e essenziale, è raccontato facendo attenzione a non suggerire mai pensieri o comportamenti che non siano adatti ai giovani lettori.

La Serpentessa si sente "diversa". Si rifugia in un amore immaginario, per proteggersi, raccontandoci, così, la paura che si può avere ad amare e ad essere riamati quando si è adolescenti (e anche quando si è adulti).

Maria, la mamma di Zuccherò, è l'esempio di un amore adulto, paziente, appassionato, fedele, che sa accogliere, capire, perdonare... come donna e come madre. Ci mostra che l'amore si costruisce.

LA FAMIGLIA

Dietro ognuno dei ragazzi c'è una famiglia: quella in cui i genitori sono dovuti emigrare all'estero per trovare un lavoro, quella in cui il padre è una persona chiusa e incomprensibile, quella "allargata", quella di immigrati, quella "normale" ma alle prese con la crisi economica...

Alla fine della storia i ragazzi scoprono che i loro genitori sono persone, uomini e donne, che l'amore può tessere e ricucire i legami familiari, che se non c'è armonia nella famiglia, trovare l'amore per se stessi e per gli altri è più difficile... E che anche la famiglia più strampalata, può trovare un suo equilibrio ed essere un riferimento e un vero sostegno.

LA SCUOLA

Ho raccontato il primo anno di liceo: solitudine e rivalità ma anche grande solidarietà; amicizie nuove e forti ma anche episodi di bullismo.

Gli insegnanti sono tutti figure positive, nel loro ruolo di educatori; anche la professoressa più burbera (che non è empatica come quella di Lettere per esempio) è stimata e rispettata dai ragazzi.

LA MALATTIA

Nel corso dell'anno, una delle ragazzine del gruppo si ammala di una malattia autoimmune.

Ho deciso di parlare di questo tema perché è difficile affrontarlo da adulti e penso che lo sia ancor di più quando si è giovanissimi. Il gruppo, quindi, oltre ad affrontare tante avventure divertenti, si unirà ancora di più per aiutare (a volte in modo comico e poetico) una di loro. Anche questo aspetto così grave, ho cercato di raccontarlo con levità, il lettore non si ritrova mai dentro a un dramma. La ragazzina alla fine si salva...

LA SPIRITUALITA'

Grazie all'episodio della malattia i ragazzi della classe scopriranno un sentimento forte che li lega: il volere il bene degli altri.

IL CORPO E IL CIBO: MAGREZZA, OBESITA', IMMAGINE DI SE'

Gas e Zuccherò sono obesi. Malgrado questa particolarità fisica, vivono la loro adolescenza come gli altri, affrontando un problema in più... Per Zuccherò, la sua ciccìa è una protezione e non riesce a decidere di liberarsene, il suo rapporto con il cibo è 'consolatorio'. Gas, invece, vuole cambiare (per via dello sguardo degli altri, soprattutto quello di una ragazzina che gli piace molto...) e nel corso del romanzo dimagrirà. Non ho fatto l'apologia dell'obesità, ma non ho neanche maltrattato i due protagonisti: li ho messi di fronte ad una condizione che possono risolvere.

L'obesità mi è servita per parlare, in modo più generale, di 'diversità'.

La Serpentessa, come molti adolescenti, ha un'immagine spesso distorta e confusa di sé e si interroga in merito; anche se non obesa, si considera una 'diversa'.

Malgrado le differenze fisiche che li caratterizzano, tutti i personaggi trovano l'amore.

AMBIENTAZIONE

Desideravo scrivere una storia universale: le vicende di Un Cuore XXL potrebbero svolgersi ovunque. Ho deciso di ambientarla in Italia, per mettere in risalto la cultura, la famiglia, il cibo, la solidarietà che, malgrado le difficoltà attuali, sono ancora vivi e forse esemplari...

La storia si svolge precisamente in Piemonte (mia terra natale), tra il Roero (Ceresole d'Alba) e Torino. I ragazzi vanno in gita scolastica a Parigi, il "laboratorio" dell'amore, e in Liguria alla fine dell'anno scolastico.

LA MUSICA, I LIBRI, LA PITTURA

Nel corso del romanzo i ragazzi vanno a due feste. Ascoltano brani musicali e cantanti molto alla moda tra gli adolescenti (Modà, Will.I.Am, One Direction, J-Ax...) ma anche altri (Diana Krall, James Blunt, Elvis Presley...).

La Serpentessa è una lettrice accanita e cita molti romanzi e autori (da Christiane F. a Checov).

Attraverso i compiti assegnati dalla professoressa di Storia dell'Arte e la visita al museo del Louvre, sono citate molte opere d'arte e pittori (da Poussin a Malevic...)

Il mio desiderio è di incuriosire i lettori e magari indurli ad aprirsi a diversi artisti nell'ambito dell'arte figurativa, la letteratura, la musica, il cinema.



Il Direttivo M.A.G.E.D.

Ringrazia tutte le socie che si sono adoperate per la riuscita del Convegno e il prezioso apporto degli aderenti al G.I.C. Forum Circolo - prefettura di Torino per l'aiuto nella logistica durante il Convegno
